SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave Brenta-Bacchiglione

Regione Lombardia

Libera Università «Campus Bio-Medico» di Roma

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81/L

LEGGE 16 marzo 2001, n. **111.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

LEGGE 16 marzo 2001, n. **112.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Harare il 16 aprile 1999.

01G0159-01G0160

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici (16/02/1999), sottoscritto in data 14 febbraio 2001.

01A2177

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2001, n. **113.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica;

E m a n a:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Sono istituite le dotazioni organiche del ruolo locale del Centro di servizio sociale per adulti e dell'Ufficio di servizio sociale per minorenni in provincia di Bolzano, stabilite dalla tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette dotazioni organiche sono aggiunte alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e contrassegnate rispettivamente con le lettere *C)* e *D).*

2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia che alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) risulti in servizio presso il Centro servizio sociale per adulti di Trento e che abbia superato il concorso pubblico per l'assunzione prima dell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1996;

b) risulti in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni relativa alla qualifica rivestita;

può chiedere il trasferimento presso il Centro di servizio sociale per adulti in provincia di Bolzano. Tale personale è assimilato al personale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Il personale interessato dovrà inoltrare per via gerarchica al commissario del Governo per la provincia di Bolzano apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.

2. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

1. Le tabelle organiche relative alla pianta organica dei magistrati e al ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, sono sostituite dalla tabella 2 relativa alle piante organiche dei magistrati in provincia di Bolzano e dalla tabella 3 relativa al ruolo locale del personale amministrativo in provincia di Bolzano, allegate al presente decreto.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, le parole: «quale ufficio statale decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuite alle».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono inseriti i seguenti:

«Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.

Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. È soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale

metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.».

3. Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 1)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C) Centro di servizio sociale per adulti Bolzano

Qualifica	Posti
VIII Direttore di servizio sociale	1
VII Assistente sociale coordinatore	12
VI Assistente amministrativo	2
Ragioniere	1
V Operatore amministrativo	2
IV Coadiutore	1
III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE . . .	20

D) Ufficio di servizio sociale per minorenni U.S.S.M. Bolzano

Qualifica	Posti
VIII Direttore di servizio sociale	2
VII Assistenza sociale coordinatore	4
VI Ragioniere	1
V Operatore amministrativo contabile	1
IV Autista meccanico	1
Addetto ai servizi di portierato e custodia	2
TOTALE . . .	11

TABELLA 2
(prevista dall'art. 3)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A) Piante organiche dei magistrati addetti alla sezione distaccata di Corte di appello ed alla Procura generale di Bolzano

Magistrati giudicanti:

Presidente di sezione . . . 2
Consiglieri . . . 7

Pubblico ministero:

Avvocato generale . . . 1
Sostituti procuratori generali . . . 2

TOTALE . . . 12

B) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bolzano

Magistrati giudicanti:

Presidente . . . 1
Giudici . . . 2

Pubblico ministero:

Procuratore della Repubblica . . . 1
Sostituti procuratori . . . 1

TOTALE . . . 5

C) Piante organiche dei magistrati addetti al Tribunale di sorveglianza di Bolzano

Magistrati di appello . . . 1
Magistrati di tribunale . . . 2

TOTALE . . . 3

D) Piante organiche dei magistrati addetti al tribunale ed alla Procura della Repubblica di Bolzano

Magistrati giudicanti:

Presidente . . . 1
Presidente di sezione . . . 3
Giudici . . . 35

Pubblico ministero:

Procuratore della Repubblica . . . 1
Procuratori aggiunti della Repubblica . . . 1
Sostituti procuratori della Repubblica . . . 10

TOTALE . . . 51

TABELLA 3
(prevista dall'art. 3)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A) Piante organiche del personale amministrativo

SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO CON SEDE IN BOLZANO

Qualifica	Posti
Dirigente	1
Direttore di cancelleria	1
Revisore interprete traduttore	1
Funzionario di cancelleria	1
Traduttore interprete	4
Collaboratore di cancelleria	3
Assistente giudiziario	4
Programmatore	1
Procedurista di organizzazione	1
Operatore amministrativo	4
Dattilografo	4
Conducente di automezzi speciali	2
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
TOTALE . . .	29

B) Piante organiche del personale amministrativo

PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO CON SEDE IN BOLZANO

Qualifica	Posti
Dirigente	1
Direttore di cancelleria	1
Traduttore interprete	1
Collaboratore di cancelleria	1
Assistente giudiziario	2
Operatore amministrativo	1
Dattilografo	2
Conducente di automezzi speciali	2
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
TOTALE . . .	13

C) Piante organiche del personale amministrativo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Direttore di cancelleria	1
Traduttore interprete	1
Collaboratore di cancelleria	1
Assistente giudiziario	3
Operatore amministrativo	2
Dattilografo	2
Conducente di automezzi speciali	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE . . .	12

D) Piante organiche del personale amministrativo

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Direttore di cancelleria	1
Traduttore interprete	1
Collaboratore di cancelleria	1
Assistente giudiziario	1
Operatore amministrativo	1
Dattilografo	2
Conducente di automezzi speciali	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE . . .	9

E) Piante organiche del personale amministrativo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLZANO (E UFFICIO DI SORVEGLIANZA)

Qualifica	Posti
Direttore di cancelleria	1
Traduttore interprete	1
Collaboratore di cancelleria	1
Assistente giudiziario	2
Operatore amministrativo	2
Dattilografo	1
Conducente di automezzi speciali	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE . . .	10

F) Piante organiche del personale amministrativo

TRIBUNALE DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Dirigente	1
Direttore di cancelleria	2
Revisore interprete traduttore	1
Funzionario di cancelleria	12
Traduttore interprete	19
Collaboratore di cancelleria	25
Assistente giudiziario	6
Operatore amministrativo	35
Addetto P.C.	1
Dattilografo	6
Conducente di automezzi speciali	6
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	15
TOTALE . . .	129

G) Piante organiche del personale amministrativo

SEZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESSANONE

Qualifica	Posti
Funzionario di cancelleria	3
Collaboratore di cancelleria	3

Qualifica	Posti
Assistente giudiziario	1
Operatore amministrativo	5
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
TOTALE . . .	15

H) Piante organiche del personale amministrativo

SEZIONE DEL TRIBUNALE DI BRUNICO

Qualifica	Posti
Funzionario di cancelleria	3
Collaboratore di cancelleria	3
Assistente giudiziario	1
Operatore amministrativo	3
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
TOTALE . . .	12

I) Piante organiche del personale amministrativo

SEZIONE DEL TRIBUNALE DI MERANO

Qualifica	Posti
Funzionario di cancelleria	4
Collaboratore di cancelleria	4
Assistente giudiziario	1
Operatore amministrativo	5
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
TOTALE . . .	16

L) Piante organiche del personale amministrativo

SEZIONE DEL TRIBUNALE DI SILANDRO

Qualifica	Posti
Funzionario di cancelleria	1
Collaboratore di cancelleria	1
Assistente giudiziario	1
Operatore amministrativo	2
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
TOTALE . . .	6

M) Piante organiche del personale amministrativo

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Dirigente	1
Direttore di cancelleria	2
Funzionario di cancelleria	4
Traduttore interprete	6
Collaboratore di cancelleria	9
Assistente giudiziario	9
Operatore amministrativo	8
Addetto P.C.	1
Dattilografo	9
Conducente di automezzi speciali	6
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	8
TOTALE . . .	63

N) Piante organiche del personale amministrativo

UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
DEL DISTRETTO DI BOLZANO

	Corte appello Bolzano	Sez. trib. Bressanone	Sez. trib. Brunico	Sez. trib. Merano	Sez. trib. Silandro	Totale
Collaboratori	8	2	1	2	1	14
Assistenti	6	2	1	2	0	11
Operatori	5	2	2	2	1	12
Totale . . .	19	6	4	6	2	37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

— Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— La tabella 9, lettere *a)* e *b)*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è la seguente:

TABELLA 9

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

A) Archivio notarile distrettuale di Bolzano

Qualifica	Posti
VIII Vice conservatore di archivio notarile	1
V Operatore amministrativo contabile	2
III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	1
TOTALE . . .	4

B) Casa circondariale di Bolzano

Qualifica	Posti
VIII Direttore d'istituto penitenziario	1
VII Collaboratore amministrativo	1

— Del decreto ministeriale 17 dicembre 1996 è data comunicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 15 maggio 1997, n. 9.

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni:

«Art. 4. — La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio».

«Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445, abrogato dal presente decreto legislativo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1996, n. 202.

— Il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1993, n. 105.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4. — Le funzioni amministrative non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, *sono attribuite alle* camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.

Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e delle fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. È soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.».

01G0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001, n. **114.**

Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1° e 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4°, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 8°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4°, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera *b)* del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti giuridici, nonché il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2001 per la parte economica.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II
ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 3.
Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell'Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura, nell'ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell'eventualità che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dell'Amministrazione, l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.

Art. 4.
Congedo ordinario, giornate di riposo e festività

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1°, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1°, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

6. È obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.

10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.

11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1, avverrà anche oltre il termine di cui al comma 9.

12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.

14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo

di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.

Art. 5.

Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:

a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)*, per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)*, per gli ulteriori sei mesi di assenza.

5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.

6. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4, e agli oneri riflessi relativi.

7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui al comma 4, lettera *a)*.

8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma 8, fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.

11. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora, nonché l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.

Art. 6.

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.

Art. 7.

Congedi parentali

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.

2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1°, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 8.

Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera *b)*, il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.

4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.

5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Art. 9.

Distacchi sindacali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di n. 3.

2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 19.

Art. 10.

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo, n. 85, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di 90 minuti annui, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.

3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative, provvede la Direzione generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per il personale.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti,

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2, per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.

5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8° della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 10, comma 3, la Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, è tenuta a comunicare alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del il Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.

Struttura del trattamento economico

1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è articolato nelle seguenti componenti:

a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici.

Art. 14.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore .... L. 116.875.000
ministro plenipotenziario .... L. 105.949.000
consigliere di ambasciata .... L. 56.912.000
consigliere di legazione .... L. 39.706.000
segretario di legazione .... L. 31.683.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore .... L. 117.862.000
ministro plenipotenziario .... L. 106.194.000
consigliere di ambasciata .... L. 63.127.000
consigliere di legazione .... L. 43.531.000
segretario di legazione .... L. 35.121.000

Art. 15.

Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore .... L. 18.064.000
ministro plenipotenziario .... L. 17.498.000
consigliere di ambasciata .... L. 15.710.000
consigliere di legazione .... L. 14.917.000
segretario di legazione .... L. 14.628.000

Art. 16.

Retribuzione individuale di anzianità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla

data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.

Art. 17.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell'articolo 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili *pro-capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili *pro-capite*, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili *pro-capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 18.

Retribuzione di posizione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale L. 35.286.000;

b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069 L. 29.993.000;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)* del decreto n. 2069 L. 25.406.000;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)* del decreto n. 2069 L. 21.877.000;

e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)* del decreto n. 2069 L. 14.114.000;

f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

ambasciatore	L. 29.993.000
ministro plenipotenziario	L. 21.877.000
consigliere di ambasciata	L. 14.114.000
consigliere di legazione	L. 12.350.000
segretario di legazione	L. 12.350.000

Art. 19.

Retribuzione di risultato

1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:

a) Segretario generale: 100;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)* del decreto n. 2069: 85;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)* del decreto n. 2069: 72;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)* del decreto n. 2069: 62;

e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)* del decreto n. 2069: 40;

f) funzionari addetti agli uffici: 35.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.

Art. 20.

Norme di prima applicazione

1. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari diplomatici che ricoprono le posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, sono corrisposte le seguenti somme lorde:

a) Segretario generale L. 40.444.000;

b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)* del decreto n. 2069, L. 34.378.000;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)* del decreto n. 2069, L. 29.120.000;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)* del decreto n. 2069, L. 25.075.000;

e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)* del decreto n. 2069, L. 16.177.000;

f) funzionari addetti agli uffici, L. 14.155.000.

2. Ai funzionari diplomatici collocati alle dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, spettano somme corrispondenti alle posizioni funzionali che sono state loro attribuite.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, sono erogate per il 70 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 30 per cento a titolo di retribuzione di risultato.

4. Relativamente al periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica sono stabilite come segue:

ambasciatore	L. 18.191.000
ministro plenipotenziario	L. 13.269.000
consigliere di ambasciata	L. 8.560.000
consigliere di legazione	L. 7.490.000
segretario di legazione	L. 7.490.000

5. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non siano stati corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, viene corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, il 70 per cento di uno degli importi indicati nelle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

6. Le somme già erogate ai funzionari diplomatici per il servizio prestato dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso incentivante, in base alla normativa in

vigore precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono riassorbite, a titolo di conguaglio, in sede di corresponsione degli importi previsti nei commi precedenti.

Art. 21.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 20, comma 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Procedure di soluzione delle controversie

1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.

2. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso. La commissione è presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.

3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1, un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.

Art. 23.

Disapplicazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:

a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario e festività): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 24.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *Il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 3 Affari esteri, foglio n. 166

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «*Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.*», è il seguente:

«Art. 112 *(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)*. I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attri-

buita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La rubrica del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 è citata nelle note al titolo.

— L'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura» delega il Governo al riordino della carriera diplomatica.

— Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è riportato nelle note al titolo.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, concerne la graduazione, ai fini della determinazione del trattamento economico, delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, concerne l'assegnazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai funzionari diplomatici.

— La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 17 *(Gli organi del Governo - Formula di giuramento)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

Nota all'art. 1:

— L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— L'art. 1, primo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» è il seguente:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che ha sostituito il testo dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 103 *(Periodo di prova)*. — I vincitori del concorso di cui all'art. 99-*bis* del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera *a)* dell'art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.

Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.

I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.».

Note all'art. 7:

— La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

— Gli articoli 4, 7, commi 1 e 4, e 10, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante «Tutela delle lavoratrici madri» sono i seguenti:

«Art. 4. — 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

2. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

3. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

5. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.».

«Art. 7. — 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4, primo comma, lettera *c)*, della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

2. — 3. *(Omissis).*

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.».

«Art. 10. — 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

4. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

5. Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera *b)*, dell'art. 15.

6. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre.».

— L'art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è il seguente:

«Art. 17 *(Disposizioni diverse).* — 1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. All'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.

4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.».

Nota all'art. 8:

— L'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è il seguente:

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.».

Nota all'art. 9:

— L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 10:

— L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 11:

— L'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante «Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica» è il seguente:

«Art. 8, *omissis.* — In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.».

Note all'art. 12:

— L'art. 44, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«Art. 44. — 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere *b)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

(omissis);

c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera *b)*, si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— L'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante: «Legge quadro sul pubblico impiego» è il seguente:

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento).* — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».

Nota all'art. 16:

— L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 è riportato nella nota al titolo.

Note all'art. 17:

— L'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio» è il seguente:

«Art. 4. — Dal 1º gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.».

— L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è il seguente:

«Art. 43 *(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).* — 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari».

7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme

accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».

— La legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: «Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto».

— L'art. 19 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:

«Art. 19 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

— L'art. 50 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«Art. 50 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1999.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la

conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, del citato decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, è il seguente:

«Art. 1. — Ai fini della determinazione del trattamento economico, la graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è la seguente:

a) Segretario Generale;

b) Capo di Gabinetto; capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; direttori generali; vice segretario generale; direttore dell'istituto diplomatico; capi dei servizi;

c) vice capo di Gabinetto; vice capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; vice ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; vice direttori generali; vice direttore dell'istituto diplomatico; vice capi dei servizi; capi delle unità della segreteria generale; membri del servizio di controllo interno;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale, dell'Unità per le relazioni sindacali presso la DGPE, dell'Unità tecnica centrale della DGCS e dell'unità di valutazione della DGCS; capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato; capi delle segreterie del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e delle Direzioni generali; ispettori operanti nell'ambito dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; funzionari vicari dei capi delle unità della segreteria generale;

e) funzionari vicari dei capi delle strutture di cui alla lettera *d)* del presente articolo; capi delle sezioni

f) funzionari addetti agli uffici.

Art. 2. — La posizione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie è equiparata, in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti funzionari:

funzionari vicari di cui alla lettera *c)* dell'art. 1;

capi degli uffici di livello dirigenziale di cui alla lettera *d)* dell'art. 1;

funzionari in posizione vicaria rispetto ai capi degli uffici di livello dirigenziale, di cui alla lettera *e)* dell'art. 1».

«Art. 3. — La posizione dei funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello Stato o enti territoriali italiani è correlata agli incarichi loro affidati dai predetti organi o enti.».

— L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:

«Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)*. — La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico.

Le funzioni di Capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica».

Nota all'art. 19:

— Per l'argomento del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, si veda nelle note alle premesse.

— Gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle note all'art. 18.

Nota all'art. 20:

— Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle note all'art. 18.

Note all'art. 22:

— L'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, è riportato nella nota al titolo.

— L'art. 27, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «*Legge quadro sul pubblico impiego*», disciplina l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del dipartimento della funzione pubblica. In particolare, il primo comma, numero 2, attribuisce al dipartimento l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego.

— L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*», indica le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in particolare, al comma 2, lettera *e)*, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative.

Note all'art. 23:

— Gli articoli 14, 36, 37, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*», sono i seguenti:

«Art. 14 *(Orario di servizio).* — L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.».

«Art. 36 *(Congedo ordinario).* — L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 37 *(Congedo straordinario).* — All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dal stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.».

«Art. 39 *(Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario).* — L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 40 *(Trattamento economico durante il congedo).* — Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Art. 41 *(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio).* — All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.».

«Art. 68 *(Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio).* — L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.».

«Art. 69 *(Aspettativa per motivi di famiglia).* — L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.».

«Art. 70 *(Cumulo di aspettative)*. — Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.».

«Art. 71 *(Dispensa dal servizio per infermità)*. — Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.».

— L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Art. 30 *(Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato)*. — L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.».

— Gli articoli 18, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*», sono i seguenti:

«Art. 18 *(Rinvio od interruzione del congedo ordinario)*. — Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato può rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.».

«Art. 30 *(Denuncia dell'infermità)*. — La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 31 *(Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio)*. — L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 32 *(Visita di controllo)*. — L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.

Art. 33 *(Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa)*. — I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.

Art. 34 *(Visite di controllo durante l'aspettativa)*. — L'amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'art. 32.

Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorità dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.».

— L'art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «*Interventi correttivi di finanza pubblica*», è il seguente:

«37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni".

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Per il primo giorno di ogni periodo interrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario».

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

40-*bis*. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.».

— L'art. 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano" sono inserite le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché".

24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

"40-*bis*. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".

25. *Omissis*.

26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, reca: «Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato».

— L'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato», convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

4. È abrogato il settimo comma dell'art. 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79».

— L'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio», è il seguente:

«Art. 4. — Dal 1° gennaio 1984, il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.».

— La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

— L'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante «Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto» è il seguente:

«2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.».

— L'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» è il seguente:

«Art. 24 *(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1, è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998, e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1, si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.».

Nota all'art. 24:

— Per l'art. 50 della citata legge n. 388/2000, si veda nelle note all'art. 17.

01G0170

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriglio, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capriglio (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capriglio, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Mastrocola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001.

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capriglio (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 marzo 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1 198/13.4/19/Gab. del 9 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriglio (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Mastrocola.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A3775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Sovere, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sovere (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sovere (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sovere (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 5 marzo 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 477/13-12/Gab. del 6 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Illma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sovere (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A3776

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 marzo 2001.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi dei campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2000 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 175.600;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1999 è risultato pari all'1,6%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 175.600;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 178.400.

Roma, 13 marzo 2001

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
MONORCHIO

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
LO PIPARO

01A3879

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Lactoger Eps», a base di lattulosio cristallino, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Lactoger Eps, a base di lattulosio cristallino, della Schwarz Pharma S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 027581014, e 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 027581038, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 25 luglio 1997, con cui la Schwarz Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale «Lactoger», limitandone le indicazioni a: encefalopatia portosistemica e cirrosi epatica e classificandola ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992) come medicinale soggetto a prescrizione medica, con contestuale richiesta di modifica di marchio da Lactoger a Lactoger Eps, nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate;

Rilevato che la Boehringer Mannehim Italia S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale Laevolac Eps, pari a L. 10.700, I.V.A. compresa, per la confezione sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 022711129, e pari a L. 12.100, I.V.A. compresa, per la confezione 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 022711117;

Considerato che la specialità medicinale Lactoger Eps nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra riportate è identica alla specialità medicinale Laevolac Eps sopraindicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 e 28 ottobre 1998, rettificata il 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A» con nota 59 della specialità medicinale denominata Lactoger Eps, della Schwarz Pharma S.p.a, nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra citate, allo stesso prezzo al pubblico, comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo, dell'identica specialità medicinale denominata Laevolac Eps, già presente in prontuario in classe «A» con nota n. 59;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Lactoger Eps, a base di lattulosio cristallino, della Schwarz Pharma S.p.a., con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confezioni: sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 027581014, e 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 027581038, è classificata in classe «A» con nota n. 59, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 10.700, I.V.A. compresa e L. 12.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 145

01A3738

DECRETO 12 marzo 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Cutolo Rionero», in Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 aprile 1992, con la quale la società Cutolo Michele e figli S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), Contrada La Francesca, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cutolo», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Tripoli» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza), successivamente denominata «Nuova Cutolo Rionero», con dereto del presidente della giunta della regione Basilicata n. 1333 del 27 dicembre 1993;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 30 gennaio 2001: «favorevole affinché la società Cutolo Michele e figli S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Nuova Cutolo Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Stimola la digestione" necessita di una documentazione clinica basata sull'uso di tecniche diagnostiche moderne»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nuova Cutolo Rionero» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Tripoli» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 12 marzo 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A3777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto alle aliquote medie dei dipendenti del settore industriale per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso;

Visto il successivo comma 2, lettera *a)*, che prevede, per i lavoratori di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995, l'iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 414;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 414, che fissa il contributo al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dovuto per il predetto personale nella misura del 36,46 percento delle retribuzioni imponibili, di cui l'11,219 percento a carico dei lavoratori;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di decretare, per l'anno 1999, la riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al richiamato decreto legislativo n. 414, mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il successivo comma 2, del predetto art. 9, con il quale si imputa al Ministero dei trasporti e della navigazione la corresponsione all'INPS dell'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale, a decorrere dal 2000, di 10 miliardi di lire annue, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1;

Considerato che le aliquote medie a carico dei dipendenti del settore industriale, fissate al 7,15 percento delle retribuzioni imponibili dall'art. 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successivamente adeguate, si attestano su una misura pari all'8,89 per cento delle retribuzioni imponibili;

Preso atto che, secondo le stime fornite dall'INPS con nota tecnica del 22 settembre 2000, la riduzione all'8,89 per cento dell'aliquota a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto risulta compatibile con il piano di rientro previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Decreta:

Articolo unico

L'aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è ridotta, per l'anno 1999, all'8,89 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 139

01A3700

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Primavera 73-1974», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 marzo 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Primavera 73-1974» con sede in Avellino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Primavera 73-1974» con sede in Avellino, costituita in data 8 ottobre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Giannitti di Avellino, omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 18 dicembre 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Lucia Velle, con residenza in Avellino, via F.lli Bisogno n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3739

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Otto Marzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Senise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 giugno 1998 e 23 luglio 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa mista «Otto Marzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senise (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Otto Marzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senise (Potenza), costituita in data 23 maggio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Franco Guerino di Lauria, omologato dal tribunale di Lagonegro con decreto del 13 giugno 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Rautiis, con studio in Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza), via Petrocelli della Gattina n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro* PILONI

01A3740

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eden Line - Soc. coop. a r.l.», in Picerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 febbraio 1998 e 4 marzo 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa di produzuione e lavoro «Eden Line - Soc. coop. a r.l.», con sede in Picerno (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Eden Line - Società cooperativa a r.l.», con sede in Picerno (Potenza), costituita in data 10 marzo 1994 con atto a rogito del notaio avv. Bruno Parisi di Contursi (Salerno), omologato dal tribunale di Potenza con decreto del 14 aprile 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Raffaella Maria Sasso, con residenza in Potenza, via R. Scotellaro n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3741

DECRETO 19 marzo 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta

la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle seguenti società cooperative:

soc. coop. «B.F.L.» a r.l. con sede in Scilla costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 21 novembre 1991, rep. n. 4583, reg. soc. n. 16/1992, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «C.C.S.S. - Cooperativa calabrese di servizi socioculturali» a r.l. con sede in Bovalino costituita con rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia in data 11 maggio 1989, rep. n. 32455, reg. soc. n. 2193, tribunale di Locri, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

soc. coop. «Cala Blanca» a r.l. con sede in Caulonia costituita per rogito notaio dott.ssa Franca Ieraci in data 4 gennaio 1983, rep. n. 2852, reg. soc. n. 1005, tribunale di Locri, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «Centro polivalente Beato Camillo Costanzo» a r.l. con sede in Bovalino Superiore costituita per rogito notaio dott.ssa Rossella Maria De Giorgio in data 16 gennaio 1990, rep. n. 11859, reg. soc. n. 2300, tribunale di Locri, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

soc. coop. «Circolo tennis S. Elia» a r.l. con sede in Palmi costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 7 agosto 1991, rep. n. 1279, reg. soc. n. 2929, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «City service» a r.l. con sede in Gallico di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 21 novembre 1994, rep. n. 6460, reg. soc. n. 17/1995, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996;

soc. coop. «Cisatim» a r.l. con sede in Rosarno costituita per rogito notaio dott. Tullio Lanzio in data 30 giugno 1978, rep. n. 2774, reg. soc. n. 490, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «Cooperativa Abita» a r.l. con sede in Cinquefrondi costituita per rogito notaio dott. Bernardo Cannata in data 5 giugno 1990, rep. n. 635, reg. soc. n. 2736, tribunale di Palmi, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «Coop. apicoltori Elios» a r.l. con sede in Pellaro di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Giuseppe De Salvo in data 26 aprile 1988, rep. n. 47533, reg. soc. n. 61/1989, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998;

soc. coop. «Cooperativa sociale Helios 94» a r.l. con sede in Pellaro di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 29 marzo 1994, rep. n. 6031, reg. soc. n. 83/1994, tribunale di Reggio Calabria, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 19 marzo 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A3822

DECRETO 20 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «SPEM», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «SPEM», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Lentini Giuseppe in data 10 luglio 1947, repertorio n. 19342, registro imprese n. 1837 Camera commercio di Taranto.

Taranto, 20 marzo 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A3742

DECRETO 20 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Le Mura - Soc. coop. a r.l.», in Cittadella.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla confederazione cooperative italiane il 28 novembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Le Mura soc. coop. a r.l», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1997 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta:

Lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59 - art. 18 - della società cooperativa «Le Mura - Soc. coop. a r.l. - avente sede in Cittadella (Padova) costituita per rogito notaio dott. Sergio Cardarelli, in data 6 aprile 1995, repertorio n. 61547, registro società n. 46360, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 2293/272219 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 marzo 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A3880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2001.

Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito, con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte del comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese nella riunione del 19 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000, è così sostituito:

1. Ogni imbarcazione è autorizzata ad un prelievo giornaliero di prodotto non superiore a 500 kg., con un limite massimo settimanale di 1500 kg.

2. I consorzi di gestione di Monfalcone, Venezia e Chioggia fissano la quantità giornalmente prelevabile dai propri soci aderenti, nel rispetto dei limiti di cui al punto 1 del presente articolo.

3. A cura del consorzio, le misure adottate ai sensi del precedente punto 2 devono essere notificate agli aderenti al consorzio stesso ed alla Capitaneria competente per territorio, prima del rientro dalla giornata di pesca.

4. Al punto di sbarco dei fasolari deve essere esibita copia della notifica del quantitativo pescabile.

5. È ammessa la tolleranza, sul quantitativo massimo pescabile, nel limite non superiore del 5%.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AULITTO

01A3823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 marzo 2001.

Modifica delle modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91. (Deliberazione n. 66/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2001;

Premesso che:

in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 91/99) recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica, ed il conseguente inserimento nell'elenco dei clienti idonei, oltre un migliaio di soggetti, corrispondenti a oltre 7000 siti di consumo, all'interno dei quali in circa 250 casi viene svolta anche attività di autoproduzione;

l'art. 4, comma 5, della deliberazione n. 91/99, prevede che i soggetti riconosciuti come clienti idonei facciano pervenire all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, «.. una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella rete [..] nell'anno solare precedente» e nel caso in cui nel sito di consumo si effettui anche un'attività di produzione di energia elettrica, entro la stessa data è richiesto anche l'invio di una «.. copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'Ufficio tecnico di Finanza riguardante l'energia [..] autoprodotta»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 2, 3 e 8;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 91/99;

Considerato che l'adempimento previsto dall'art. 4, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 91/99 comporta annualmente per i gestori delle reti e per i clienti idonei un notevole onere amministrativo;

Ritenuto che sia opportuno modificare le modalità vigenti di verifica annuale della qualifica di cliente idoneo acquisendo direttamente dai gestori delle reti le necessarie informazioni in ordine all'energia immessa e prelevata in rete dai siti di consumo in relazione ai quali sia stata ottenuta l'iscrizione nell'elenco dei clienti idonei di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 91/99;

Delibera

di modificare la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999 mediante:

a) sostituzione dell'art. 3, con un art. 3 formulato come segue:

Art. 3.

Modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo

1. «L'Autorità verifica le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del precedente art. 1 dai soggetti inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori delle reti a cui risultino connessi uno o più siti di consumo di pertinenza di un soggetto inserito nell'elenco con decorrenza anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmettono all'Autorità, tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati da detti siti nell'anno solare precedente, articolati nelle seguenti indicazioni:

a) codici identificativi, come risultanti dall'elenco, dei clienti idonei che abbiano siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante;

b) codici identificativi, come risultanti dall'elenco, dei siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante di pertinenza dei soggetti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) quantità di energia elettrica (in kWh) riconsegnata ad ogni sito di consumo di cui alla precedente lettera *b)*;

d) quantità di energia elettrica (in kWh) ceduta alla rete da ogni sito di consumo di cui alla precedente lettera *b)* che potrà essere diversa da zero solo qualora sia presente un impianto di autoproduzione all'interno del sito di consumo;

e) numero totale di siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante nell'elenco;

f) quantità totali (in kWh) dell'energia elettrica ceduta e riconsegnata di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*.

3. I dati di cui al precedente comma 2 vengono trasmessi anche tramite invio all'indirizzo e-mail info-sds@autorita.energia.it

4. Qualora in esito alle verifiche di cui ai commi precedenti, ovvero all'esame delle comunicazioni di cui al successivo art. 4, il soggetto inserito nell'elenco risulti in difetto di anche uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, lo stesso soggetto decade dalla qualifica di cliente idoneo e viene cancellato dall'elenco. La perdita della qualifica di cliente idoneo è comunicata al soggetto interessato;

b) nell'art. 4, comma 5:

soppressione delle parole «e successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno»;

sostituzione delle parole «punto di connessione» con le parole «sito di consumo»;

c) inserimento, nell'art. 4, successivamente al comma 5, di un comma 6 formulato come segue:

«6. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti inseriti nell'elenco con decorrenza anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano la disponibilità di uno o più siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attività di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano:

a) il codice identificativo, come risultante dall'elenco, del cliente idoneo dichiarante;

b) il codice identificativo, come risultante dall'elenco, dei siti di consumo con le caratteristiche di cui al presente comma;

c) la quantità totale di energia elettrica (in kWh) prodotta all'interno dei siti di consumo di cui alla precedente lettera *b)* nel corso dell'anno solare precedente;

d) la quantità totale di energia elettrica (in kWh) ceduta dai siti di consumo di cui alla precedente lettera *b)* alla rete nel precedente anno solare;

e) la quantità totale di energia elettrica (in kWh) riconsegnata dalla rete ai siti di consumo di cui alla precedente lettera *b)* nel precedente anno solare.».

Di prevedere che per l'anno 2001 gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2 e art. 4, comma 6, della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999 n. 91/1999 siano effettuati entro il 30 aprile 2001.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data del 22 marzo 2001.

Milano, 22 marzo 2001

Il presidente: RANCI

01A3645

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2001.

Adozione delle misure di salvaguardia relative al Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave. (Deliberazione n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato, con delibera n. 1/2001, il progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

tale progetto di Piano stralcio ha individuato nella realizzazione di sistemi di casse d'espansione in località Ponte di Piave, Grave di Ciano, Spresiano, Papadopoli e nella ricalibratura dell'alveo nel tratto San Donà di Piave-mare, i possibili interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino;

tale progetto di Piano stralcio ha conseguentemente delimitato le aree sulle quali, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di attuazione, sono previste compatibilità di utilizzazione del territorio, nonché prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;

Considerato:

che le previste casse di espansione, nonché le opere di ricalibratura atte a garantire la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave, interessano una vasta area compresa tra i corpi arginali, principali e secondari;

che conseguentemente è necessario salvaguardare la funzionalità idraulica delle aree golenali del fiume Piave, che, per la loro stessa natura, sono soggette ad elevate condizioni di rischio idraulico;

che tali ambiti di pertinenza fluviale devono pertanto essere preservati mediante azioni rivolte ad inibire i processi di urbanizzazione ed antropizzazione finora sviluppatisi, per «innescare» invece la graduale de-antropizzazione delle aree golenali stesse, mediante incentivazioni economiche e finanziarie;

che solo sulla base dei progetti esecutivi sarà possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto di Piano;

che è necessario ed opportuno evitare che opere od interventi antropici possano compromettere il raggiungimento degli scopi concretamente perseguiti dal Piano stralcio in itinere, nonché gli obiettivi di tutela del suolo e dell'assetto idrogeologico ed ambientale del territorio del bacino idrografico del Piave, indicati dalla legge n. 183/1989;

che la valenza di priorità funzionale di obiettivi, programmi ed interventi di cui alla «parte IV - Fase programmatica» del progetto di Piano stralcio;

che in relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle Norme di attuazione del progetto di Piano, le aree comprese all'interno o in fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria, nonché le aree interessate dagli interventi previsti dal progetto di Piano, è opportuno siano sottoposte immediatamente a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia, come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di evitare il configurarsi di situazioni contrastanti con le previsioni di piano;

Visto l'art. 17, legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità, tramite il Comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia», che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, legge 18 maggio 1989, n. 183, che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;

Visto il parere n. 28 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 20 dicembre 2000, che ha ritenuto necessario ed opportuno prevedere misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto di Piano approvato con delibera n. 1/2001;

Visti gli articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio della sicurezza idraulica del medio e basso bacino del fiume Piave, approvato con delibera n. 1/2001;

Richiamato nel merito l'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto di Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave;

Delibera:

Art. 1.

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico del territorio del bacino del Piave, in conformità alle prescrizioni del «Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave» adottato con delibera n. 1/2001 il 5 febbraio 2001 costituiscono norme di salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, delle «Norme di attuazione del progetto di piano», di cui al paragrafo 4.2 della relazione e riportati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente delibera.

Art. 2.

Efficacia delle norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nelle premesse e nelle tavole 1, 2, 3 e 4 (allegato 3 che costituisce parte integrante della presente delibera) nonché nella tavola di Piano n. 2.2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore dalla data di prima adozione, di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, fino all'approvazione del Piano medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

Pubblicazione.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure di salvaguardia (allegato 2) è pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Deposito

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1, 2 e 3 è depositata, ai fini della consultazione, presso: la Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo, la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

Il Presidente: NESI

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Provincia di Treviso.

1. Breda di Piave
2. Cimadolmo
3. Crocetta del Montello
4. Giavera del Montello
5. Mareno di Piave
6. Maserada sul Piave
7. Moriago della Battaglia
8. Nervesa della Battaglia
9. Ormelle
10. Pederobba
11. Ponte di Piave
12. Salgareda
13. San Biagio di Callalta
14. Santa Lucia di Piave
15. Spresiano
16. Susegana
17. Vidor
18. Volpago del Montello
19. Zenson di Piave

Provincia di Venezia.

1. Eraclea
2. Fossalta di Piave
3. Jesolo
4. Musile di Piave
5. Noventa di Piave
6. San Donà di Piave

01A3881

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2001.

Adozione delle misure di salvaguardia relative al Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

il comitato istituzionale dell'autorità di bacino, in data 5 febbraio 2001, ha adottato, con delibera n. 3/2001, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

l'art. 3, comma 1, lettera *i)* della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

Visto l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuisce all'autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

Visto l'art. 22, comma 5 del decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il «minimo deflusso vitale» nei corpi idrici così come previsto dalla legge n. 183/1989;

Considerato che nella relazione del piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'art. 5 delle norme di attuazione del piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di manufatto e di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

Considerato che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel

bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

Considerato che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;

Considerato che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)* della legge n. 183/1989, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le autorità, tramite, il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia», che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Considerato che nell'adottare il Piano, il comitato istituzionale ha modificato gli articoli 5, 6, 9 delle norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di salvaguardia devono essere sostituite in quanto non più congruenti con le norme di attuazione dell'adottato piano stralcio;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989, che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

Richiamato per quanto occorre il reggio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775;

Delibera:

Art. 1.

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del «piano stralcio di bacino» adottato con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Norme di salvaguardia

Costituiscono norme di salvaguardia gli articoli 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle «norme di attuazione del piano» di cui al paragrafo 15 della parte IV - fase programmatica della relazione del suddetto piano e riportate nell'allegato che è parte integrante della presente delibera, nonché i criteri applicativi di cui all'art. 4 della delibera n. 3/2001.

Art. 3.

Efficacia delle norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, così come modificato dalla legge n. 493/1993, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nell'art. 2, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano stralcio.

Art. 4.

Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva - Castelletto - Livenza

Le attività di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del piano adottato devono essere avviate, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 5.

Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia adottate con delibera del comitato istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1999, e successivamente modificate con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000 sono abrogate.

Art. 6.

Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Deposito

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei lavori pubblici direzione generale della difesa del suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

Il Presidente: NESI

01A3882

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2001.

Rettifica ed integrazione del decreto della giunta regionale del 13 ottobre 2000, di stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno, fascia demaniale in destra idraulica del torrente Federia dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una centralina idroelettrica da parte del sig. De Campo Danilo. (Deliberazione n. VII/3615).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. VII/1636 del 13 ottobre 2000 di stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno foglio n. 18, mappale n. 228, 229, foglio n. 20, mappale n. 261, 485, 266, 267, 270, più fascia demaniale in destra idraulica del torrente Federia dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n, IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di centralina idroelettrica da parte del sig. De Campo Danilo;

Dato atto che erroneamente nella predetta deliberazione veniva indicato nella premessa che «in data 8 maggio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. De Campo Danilo per la realizzazione di centralina idroelettrica» in quanto tale istanza perveniva in effetti direttamente dal sig. De Campo Danilo;

Atteso che la giunta regionale, in aree per le quali non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre, un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla DGRL n. 3859/1985 anche su istanze inoltrate da soggetti privati e non esclusivamente pervenute da enti pubblici;

Considerato che l'esecuzione di una centralina idroelettrica è da considerarsi opera di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 10/1991 «norma in materia di uso regionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica ed integrazione della sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 1636 del 13 ottobre 2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

Di rettificare la deliberazione di giunta regionale n. VII/1636 del 13 ottobre 2000 sostituendo il capoverso nella premessa «che in data 8 maggio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. De Campo Danilo per la realizzazione di centralina idroelettrica» con la seguente dizione: «che in data 8 maggio 2000 è pervenuta l'istanza del sig. De Campo Danilo di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 per la realizzazione di centralina idroelettrica nel comune di Livigno»;

Di integrare la suddetta delibera con le indicazioni fornite in premessa nel capoverso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico anche su istanze inoltrate da soggetti privati e non esclusivamente pervenute da enti pubblici;

Di inserire nelle premesse il seguente nuovo capoverso:

considerato che l'esecuzione di una centralina idroelettrica è da considerarsi opera di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 10/1991 «norma in materia di uso regionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 13 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 febbraio 2001

Il segretario: SALA

01A3743

LIBERA UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università «Campus Bio-Medico» di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1998;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto la delibera del comitato tecnico organizzativo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 2001;

Considerato che il comitato tecnico organizzativo nella seduta del 7 febbraio 2001 ha preso atto delle indicazioni espresse con il suddetto decreto ministeriale, conformandosi alle medesime;

Decreta

di modificare lo statuto vigente come segue:

La denominazione di «Libera Università Campus Bio-Medico di Roma (LUCBM)» è sostituita con quella di «Università Campus Bio-Medico di Roma (CBM)».

L'art. 4 è sostituito come segue : «L'Università conferisce titoli con valore legale ai sensi della legislazione universitaria vigente».

L'art. 8, comma 1, è sostituito come segue:

«Gli organi dell'Università sono:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il rettore;

il senato accademico;

i consigli di facoltà;

il nucleo di valutazione di Ateneo».

Nell'art. 9 e nell'art. 10, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *h)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, il termine «Consiglio di facoltà» è sostituito con «Senato accademico».

L'art. 13 è così sostituito:

«Il rettore

1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia in ruolo, fuori ruolo, o emeriti; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Mentre svolge l'incarico di rettore fa parte del consiglio di amministrazione.

2. Il rettore:

a) sovraintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;

b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Università;

c) rappresenta l'università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

d) convoca e presiede il senato accademico;

e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza;

g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari.

3. Il rettore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina, tra i professori di prima fascia dell'Università, di un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di consigliere».

Dopo l'art. 13 e prima dell'art. 14 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*bis (Senato accademico).* — 1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà attivate.

2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario della seduta.

3. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

4. Il senato accademico è organo di coordinamento e di impulso scientifico e didattico ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal regolamento generale di ateneo secondo quanto previsto dalla legislazione universitaria».

L'art. 14 è così sostituito:

«Presidi/consigli di facoltà

A) Presidi.

1. I presidi sono nominati dal Consiglio di amministrazione scegliendoli tra i professori delle rispettive facoltà.

2. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I presidi rappresentano la facoltà negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà.

4. I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendolo tra i professori della facoltà medesima.

B) Consigli di facoltà.

1. I consigli di facoltà sono composti dal preside che lo presiede e da tutti i professori ordinari ed associati, dalle rappresentanze dei ricercatori che vi appartengono, dai rappresentanti degli studenti secondo le

modalità e con le attribuzioni previste dal regolamento generale di ateneo. Possono partecipare ai consigli di facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma universitario secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo.

2. I consigli di facoltà:

a) curano la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche nonché la verifica del loro svolgimento;

b) esprimono pareri al senato accademico sulla copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;

c) propongono al senato accademico la costituzione dei consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;

d) danno pareri al senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

esercitano tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme del presente statuto e dai regolamenti di ateneo e dalle normativa vigente in materia».

L'art. 17 è sostituito come segue

«Nucleo di valutazione di ateneo

Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta al consiglio di facoltà, è costituito apposito nucleo di valutazione di ateneo per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa, composta ed operante secondo le modalità contenute nel regolamento generale d'ateneo e nel rispetto della normativa vigente in materia di nuclei di valutazione di ateneo».

Nell'art. 10, comma 2, lettera *w)*, il termine «Commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa» è sostituito con «Nucleo di valutazione di ateneo».

Nell'art. 20, comma 2, il termine «consiglio di facoltà» è sostituito con «senato accademico».

Roma, 8 febbraio 2001

Il rettore: LORENZELLI

01A3540

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 aprile 2001, n. **4/2001.**

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche», per l'anno 2000.

A tutti i ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia-Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non economici
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Alle province
Ai comuni
Alle IPAB e consorzi comunali e provinciali
Alle comunità montane
Alle unità sanitarie locali
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico
Agli istituti zooprofilattici sperimentali
Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Agli istituti autonomi case popolari
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Unioncamere)
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Alla agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento degli AA.GG. e del personale
e per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

OGGETTO.

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2000:

art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000);

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2000 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza, dei relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2000.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali, e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2001 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2000:

è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che con l'entrata in vigore del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, confermato, per ciò che qui attiene dal citato contratto collettivo del 9 agosto 2000, l'autorizzazione alla fruizione dei distacchi viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 5, 7 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998, C.C.N.Q. 25 novembre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998, C.C.N.Q. 25 novem-

bre 1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25 novembre 1998 (tabella 5), dal C.C.N.Q. integrativo 27 gennaio 1999 (tabelle 10 e 22) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 9).

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20 C.C.N.Q. 7 agosto 1998);

è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a tempo determinato, c.d. aspettativa «frazionata» in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14 C.C.N.Q. 7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia: art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2000; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dal C.C.N.Q. 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), dal C.C.N.Q. 25 novembre 1998 (tabella 6), dai contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle 11/20) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18);

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per il personale ricompreso nel Comparto scuola, per quello dirigenziale incluso nelle relative aree di contrattazione nonché per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente parte del c.d. «Comparto sicurezza», della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998, confermato dal C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione (articoli 8, 9 e 10 C.C.N.Q. 7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia: art. 31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);

ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

MODALITÀ DI RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI

Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magnetici utilizzando il programma di inserimento «Gedap 2001» predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalità e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma «Gedap 2001».

Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali né di permessi e aspettative per funzioni pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire né utilizzare il programma.

Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.

Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete internet, il programma è disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo «http://www.funzionepubblica.it/gedap2001/».

Il programma verrà comunque distribuito, su dischetti di installazione, ai ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.

I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma può essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.

Le amministrazioni articolate in unità organizzative centrali e periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici. A tal fine, ciascuna unità centrale dovrà:

installare localmente il programma, selezionare la propria amministrazione in una apposita lista predefinita ed ottenere un codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici periferici;

duplicare e distribuire i dischetti di installazione del programma ai propri uffici periferici;

comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di identificazione che essi devono digitare al primo avvio del programma;

importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione «File/Importa» prevista dal programma.

Modalità di invio dei dati.

Il programma è predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.

Le amministrazioni dotate di collegamento internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo «gedap@funzionepubblica.it».

Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - Gedap, corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma».

INDICAZIONI SPECIFICHE.

Ministeri.

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici.

I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'ACI provvederà alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil club provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI.

Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi ai propri uffici.

Provvederà, inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *l),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane e collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.

I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere provvederà alla distribuzione del programma alle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, a cui saranno inviati i dischetti di installazione.

Ciascuna amministrazione invierà i dati direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive

modificazioni ed integrazioni, potranno richiedere i dischetti alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Ciascuna università e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, UNIONCAMERE).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

* * *

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 2001 per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro
per la funzione pubblica
BASSANINI

01A3943

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. **3.**

Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali
All'Istituto superiore di sanità
Al Comando carabinieri per la sanità
Alle associazioni di categoria
Ai titolari di autorizzazioni alla immissione in commercio di medicinali veterinari
e p c.:
All'Ufficio di gabinetto

Nuovi requisiti in merito alle TSE.

In merito alle disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 26 giugno 2000, attuazione della direttiva 1999/104/CE, che modifica l'allegato alla direttiva 81/852/CEE, si forniscono con la presente circolare, indicazioni sulla documentazione da presentare per dimostrare che un prodotto medicinale veterinario è fabbricato conformemente alle direttive ed ai loro aggiornamenti per minimizzare il rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) all'uomo e agli animali.

Il presente documento è stato stilato tenendo conto dell'adozione, da parte del comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), della linea guida, congiunta CVMP/CPMP «EMEA/410/01» — Revisione del febbraio 2001, per minimizzare il rischio di trasmissione degli agenti che causano le TSE attraverso i medicinali umani e veterinari. Tale linea guida (di seguito indicata come linea guida EMEA/410/01) è un aggiornamento della linea guida (EMEA/CVMP/145/97) per la minimizzazione del rischio di trasmissione, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale, ed è integrata da due «position papers» del CVMP (EMEA/CVMP/121/01 ed EMEA/CVMP/019/01) che introducono nuovi requisiti per quanto riguarda la valutazione del rischio associata all'utilizzo di:

a) medicinali veterinari destinati ai ruminanti, tra i quali medicinali veterinari contenenti latte e suoi derivati (solo per preaparazioni ad uso parenterale) destinati ai ruminanti.

b) «Seed materials» («master seed» e «working seed») utilizzati per la preparazione di vaccini ad uso veterinario.

Per quanto riguarda i medicinali veterinari di cui al punto *a)*, il «position paper» EMEA/CVMP/121/01 introduce ulteriori aspetti da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi prodotti e fornisce una chiara indicazione sulle due possibili procedure che il responsabile per l'immissione in commercio può seguire per dimostrare l'idoneità delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di medicinali veterinari destinati ai ruminanti. Tali procedure si possono riassumere come segue:

1) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali sono disponibili i certificati dell'EDQM (European Directorate for the Quality of Materials) della Farmacopea Europea (di seguito indicato come «certificato EDQM»); in questo caso il titolare dell'autoriz-

zazione all' immissione in commercio deve presentare tali certificati, integrandoli con una valutazione del rischio che prende in considerazione solo i fattori addizionali contenuti nel «position paper» EMEA/CVMP/121/01;

2) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali non sono disponibili i certificati EDQM; in questo caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare una valutazione del rischio secondo quanto indicato nella linea guida EMEA/410/01, integrandola con una valutazione del rischio che prenda in considerazione anche i fattori addizionali contenuti nel position paper EMEA/CVMP/121/01.

Per quanto riguarda i «seed materials» di cui al punto *b)*, il «position paper» EMEA/CVMP/019/01 introduce ulteriori aspetti da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi prodotti. In particolare tale «position paper» ribadisce che per tutti i «seed materials» utilizzati per la produzione dei medicinali veterinari immunologici autorizzati dopo il 1° ottobre 2000 deve essere dimostrata la conformità alla linea guida EMEA/410/01. Per quanto riguarda invece i «seed materials» di uso consolidato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve dimostrare di aver valutato il rischio che il loro utilizzo comporta, in accordo con quanto stabilito dal «position paper» EMEA/CVMP/019/01.

Premesso quanto sopra, allo scopo di fornire utili indicazioni per la presentazione di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 26 giugno 2000, si definisce quanto segue;

Nuovi requisiti in merito alle TSE - documentazione da presentare.

1. — I titolari di autorizzazioni all'immisione in commercio (AIC) e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale, come definite nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01, utilizzate nella produzione dei medicinali veterinari, rispettano i requisiti in merito alle TSE previsti nella linea guida stessa.

2. — I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari destinati ai ruminanti devono dimostrare. per tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale, come definite nella sezione «Scope» del «position paper» EMEA/CVMP/121/01 sono conformi ai requisiti dettati dal position paper stesso.

3. — I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari immunologici devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che i «seed materials», come definiti nella sezione «Scope» del «position paper» EMEA/CVMP/019/01 sono conformi ai requisiti richiesti dalla linea guida EMEA/410/01, nonché ai requisiti addizionali richiesti dal position paper stesso.

La dimostrazione di cui al punto 1 deve essere fornita: *a)* per mezzo dello specifico certificato EDQM o, in alternativa, quando per uno o più dei materiali di partenza il certificato EDQM non è disponibile, *b)* per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01).

La dimostrazione di cui al punto 2 deve essere fornita: *a)* per mezzo dello specifico certificato EDQM integrato da una valutazione del rischio basata soltanto sui requisiti addizionali richiesti dal «position paper» EMEA/CVMP/121/01 o, in alternativa, quando per uno o più dei materiali di partenza il certificato EDQM non è disponibile, *b)* per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e «position paper» EMEA/CVMP/121/01).

La dimostrazione di cui al punto 3 deve essere fornita per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e «position paper» EMEA/-CVMP/019/01).

AIC non ancora concesse.

Tra le AIC non ancora concesse si possono distinguere i seguenti casi:

1) Domande di AIC presentate anteriormente al 1° ottobre 2000 ed ancora in corso di valutazione alla data di pubblicazione della presente circolare.

Le documentazioni tecniche inerenti le domande di AIC presentate anteriormente alla data del 1° ottobre 2000 ed ancora in corso di valutazione alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere integrate con documentazione atta a dimostrare che i medicinali veterinari siano fabbricati conformemente ai «Nuovi requisiti in merito alla TSE» della presente circolare. La mancata integrazione comporterà il mancato rilascio dell'AIC richiesta.

2) Domande di AIC presentate dal 1° ottobre 2000 alla data di pubblicazione della presente circolare.

(a) L'assenza della documentazione relativa ai requisiti in merito alla TSE all'epoca prevista comporterà il non accoglimento della domanda, conformemente all'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.

(ii) La documentazione già presentata relativa ai requisiti in merito alla TSE, deve essere, se del caso, integrata con quanto definito nella presente circolare. La mancata integrazione comporterà il non accoglimento della domanda, conformemente all'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.

3) Domande di AIC presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.

La mancata dimostrazione della conformità della documentazione ai nuovi requisiti in merito alla TSE, nei vari casi descritti dalla presente circolare, comporterà la mancata validazione della domanda.

AIC già concesse.

1. — I titolari di medicinali veterinari autorizzati (titolari di AIC) devono presentare la documentazione necessaria a dimostrare che i medicinali veterinari sono fabbricati conformemente ai nuovi requisiti in merito alla TSE descritti nella presente circolare. Tale documentazione (in particolare quella relativa alla valutazione del rischio) dovrà essere presentata nel più breve tempo possibile, onde permettere al Ministero della sanità di effettuarne la valutazione di competenza entro i termini di legge previsti (1° giugno 2001).

2. — In tutti i casi in cui la dimostrazione della conformità del medicinale alle direttrici per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali comporti la presentazione di un dossier contenente dati scientifici sulla valutazione del rischio, i titolari di

AIC, devono presentare al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica Veterinaria (di seguito indicato come «Dipartimento») Ufficio XI, una formale domanda di variazione di tipo II, alla quale si applica la tariffa prevista all'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 riferita al Regolamento (CE) 297/95, del febbraio 1995, e successivi aggiornamenti (variazione tipo II «ridotta»).

Presentazione elenchi riepilogativi.

I titolari di medicinali veterinari autorizzati e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari la cui domanda sia stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare devono presentare al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria - Ufficio XI un elenco completo dei propri prodotti, suddiviso come segue:

1) medicinali veterinari fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01:

(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM; riportare i dati conformemente all'allegato I alla presente circolare;

(ii) per uno o più dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE; riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;

2) medicinali veterinari destinati ai ruminanti e fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione «scope» del «position paper» EMEA/CVMP/121/01:

(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM integrati dalla documentazione scientifica prevista dal «position paper» stesso; riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;

(ii) per uno o più dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e «position paper» EMEA/CVMP/121/01); riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;

3) medicinali veterinari fabbricati utilizzando «seed materials» come definiti nella sezione «scope» del «position paper» EMEA/CVMP/019/01 per uno o più dei quali è stata presentata la documentazione scientifica che dimostra che tali semenze rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e «position paper» EMEA/-CVMP/019/01); riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;

4) medicinali veterinari fabbricati senza utilizzare materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01, nella sezione «scope» del «position paper» EMEA/CVMP/121/01 e nella sezione «scope of the document» del «position paper» EMEA/-CVMP/019/01 riportare i dati conformemente all'allegato III alla presente circolare;

5) medicinali veterinari per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti raggruppamenti riportare i dati conformemente all'allegato IV alla presente circolare.

Gli elenchi di cui sopra devono essere presentati sia su supporto cartaceo che in formato elettronico. Per quanto riguarda la presentazione dei dati su formato elettronico, il Dipartimento sta organizzando la messa a punto di un sistema di acquisizione dati del quale i soggetti interessati potranno avere notizia consultando il sito internet del Dipartimento (www.sanita.it/alimvet).

Gli elenchi cartacei di cui sopra dovranno essere integrati da una dichiarazione del titolare richiedente dell'AIC che attesti:

(i) l'avvenuto accertamento che per tutti i medicinali veterinari in elenco autorizzati all'immissione in commercio (o, alla data di pubblicazione della presente circolare, in domanda di AIC) sia stato determinato quali dei materiali di partenza sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal «position paper» EMEA/CVMP/121/01 e dal «position paper» EMEA/CVMP/019/01;

(ii) la corrispondenza dei dati presentati in formato cartaceo e in formato elettronico a quanto riportato nei decreti di autorizzazione dei singoli prodotti;

(iii) l'avvenuta presentazione per i medicinali veterinari elencati nell'allegato II di una domanda di variazione di tipo II «ridotta»;

(iv) l'avvenuta inclusione da parte del titolare dell'AIC di tutti i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio (o, alla data di pubblicazione della presente circolare, in domanda di AIC) in uno degli elenchi di cui alla presente circolare.

La suddetta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato *A* alla presente circolare.

Certificati EDQM.

(i) Certificati disponibili entro il termine fissato per la valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1° giugno 2001).

Quando disponibili, i certificati EDQM devono essere presentati in copia conforme all'originale o con dichiarazione attestante la conformità all'originale.

(ii) Certificati non disponibili entro il termine fissato per la valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1° giugno 2001).

Si prende atto del fatto che l'EDQM non ha ancora fatto fronte alla totalità delle richieste di certificati inerenti la problematica TSE. Per questo motivo si ritiene accettabile che la documentazione comprenda in luogo dei certificati EDQM la copia della domanda presentata all'EDQM con l'indicazione dei relativi estremi. Una volta che i certificati siano stati rilasciati si dovrà provvedere tempestivamente a completare la documentazione.

Il Dipartimento si riserva di effettuare presso l'EDQM controlli a campione sulla veridicità della documentazione presentata.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO I

Medicinali veterinari fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01 per i quali sono disponibili i certificati EDQM

Nome e indirizzo del titolare AIC:

PARTE A: AIC già concesse

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio,forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01	Data rilascio o altro codice identificativo del certificato EDQM (se certificato non ancora disponibile, data di inoltro domanda ed eventuale identificativo)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse		Materiale / tessuto / specie	

PARTE B: medicinali veterinari la cui domanda di AIC è stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare

Numero di AIC (se disponibile)	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio,forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01	Data rilascio o altro codice identificativo del certificato EDQM (se non disponibile, data di inoltro domanda ed eventuale identificativo)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse		Materiale / tessuto / specie	

ALLEGATO II

Medicinali veterinari fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti:

(i) nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01 per uno o più dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE

(ii) nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01 per i quali sono disponibili i certificati EDQM integrati dalla documentazione scientifica prevista dal "position paper " stesso

(iii) nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01 per uno o più dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed è stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/121/01)

(iv) nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01 per uno o più dei quali è stata presentata la documentazione scientifica che dimostra che tali semenze rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/019/01)

Nome e indirizzo del titolare AIC:

PARTE A: AIC già concesse

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio,forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza - descrizione	Materiali di partenza – linea guida di riferimento	- Data rilascio o altro codice identificativo del certificato EDQM (se non disponibile, data di inoltro domanda ed eventuale identificativo) - Data presentazione documentazione scientifica
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse		Materiale / tessuto / specie	EMEA/410/01 Ovvero EMEA/CVMP/121/01 Ovvero EMEA/CVMP/019/01	

ALLEGATO II (continua)

PARTE B: medicinali veterinari la cui domanda di AIC è stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare

Numero di AIC (se disponibile)	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio, forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)	Materiali di partenza - descrizione	Materiali di partenza – linea guida di riferimento	- Data rilascio o altro codice identificativo del certificato EDQM (se non disponibile, data di inoltro domanda ed eventuale identificativo) - Data presentazione documentazione scientifica
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse		Materiale / tessuto / specie	EMEA/410/01 Ovvero EMEA/CVMP/121/01 Ovvero EMEA/CVMP/019/01	

ALLEGATO III

Medicinali veterinari fabbricati senza utilizzare materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01, nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01 e nella sezione "scope of the document" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01

Nome e indirizzo del titolare AIC:

PARTE A: AIC già concesse

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio,forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse	

PARTE B: medicinali veterinari la cui domanda di AIC è stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio,forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse	

ALLEGATO IV

Medicinali veterinari per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti raggruppamenti

Nome e indirizzo del titolare AIC:

PARTE A: AIC già concesse

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio, forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse	

PARTE B: medicinali veterinari la cui domanda di AIC è stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare

Numero di AIC	Denominazione, principio/i attivo/i, dosaggio, forma farmaceutica	Numero di MRP (eventuale)
123456789	Tsetse- icina 15 mg compresse	

ALLEGATO *A*

Conformità dei dati all'allegato del decreto 26 giugno 2000 - Dichiarazione

Il sottoscritto ...., in nome e per conto della ditta .... (nome del titolare/richiedente dell'AIC), sita in .... (sede legale della ditta), dichiara:

che per tutti i medicinali veterinari che, a nome della ditta ...., sono stati autorizzati all'immissione in commercio o per i quali è stata presentata domanda di A.I.C. prima della pubblicazione della presente circolare sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal «position paper» EMEA/CVMP/121/01 e dal «position paper» EMEA/CVMP/019/01;

che i dati trasmessi sia per via cartacea che per via elettronica corrispondono fedelmente a quelli riportati nei decreti di autorizzazione dei singoli prodotti.

che per i medicinali veterinari elencati nell'allegato II è stata presentata domanda di variazione di tipo II «ridotta», corredata dalla documentazione scientifica che dimostra che le materie prime rispettano i nuovi requisiti in merito alla TSE;

che ogni medicinale veterinario che, a nome della ditta è stato autorizzato all'immissione in commercio o per il quale è stata presentata domanda di AIC prima della pubblicazione della presente circolare è stato incluso in uno degli elenchi previsti dalla circolare stessa (ogni medicinale è riportato una sola volta).

Luogo ....

Cognome e nome ....

Data ....

Firma ....

01A3986

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001- Ministeri istituzionali - registro n. 3, foglio n. 38, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Luigi Augusto Pilla, è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise, a decorrere dal 9 gennaio 2001.

01A3778

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo all'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'adozione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Negli elenchi citati in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario n. 202 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2000 - serie generale, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001, nella prima colonna delle pagine sotto indicate:

dove è scritto:	leggasi:	pagina
ANNICC0	ANNICCO	2
BARBERINO DIEL MUGELLO	BARBERINO DI MUGELLO	8
BEURA CARDEZZA	BEURA-CARDEZZA	10
CAPRIATE SAN GERVASO	CAPRIATE SAN GERVASIO	14
CASTEL SAN NICOLO'	CASTEL SAN NICCOLO'	16
CASTELVISCARDO	CASTEL VISCARDO	18
CASTIGLIONE DEI GENOVESI	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	18
CAVAION VEROVESE	CAVAION VERONESE	18
CAVASSO DEL TOMBA	CAVASO DEL TOMBA	18
COSTA SERINA	COSTA DI SERINA	21
DELIANOVA	DELIANUOVA	62
FALCIANO DEL MARSICO	FALCIANO DEL MASSICO	64
INCISA VAL D'ARNO	INCISA IN VAL D'ARNO	29
LESIGNANO DEI BAGNI	LESIGNANO DE' BAGNI	30
MAGRE'	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	69
MARSICONUOVO	MARSICO NUOVO	69
MIGNANO MONTELUNGO	MIGNANO MONTE LUNGO	34
M0NTE SAN GIUSTO	MONTE SAN GIUSTO	35
PIANELLO VALTIDONE	PIANELLO VAL TIDONE	42
SAN ROMANO IN CARFAGNANA	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	51
SANT'AGATA MILITELLO	SANT'AGATA DI MILITELLO	71
SAN STINO DI LIVENZA	SANTO STINO DI LIVENZA	51
TERMENO	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	57
TOSSICA	TOSSICCIA	59
VALGRENGHENTINO	VALGREGHENTINO	60
VILLANAGNA	VILLAMAGNA	

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 12 il rigo sotto indicato:***

B167	BRIOSCO	MI	0,1	18	27	febbraio	2000

LEGGASI

B187	BRIOSCO	MI	0,1	18	27	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 18 il rigo sotto indicato:***

C046	CAVRIANA	MN	0,2	7	29	febbraio	2000

LEGGASI

C406	CAVRIANA	MN	0,2	7	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 18 il rigo sotto indicato:***

C298	CASTIGLION MESSER RAIMONDO	TE	0,2	3	23	febbraio	2000

LEGGASI

C316	CASTIGLION MESSER RAIMONDO	TE	0,2	3	23	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 20 il rigo sotto indicato:***

C678	CICONIO	TO	0,2	7	28	febbraio	2000

LEGGASI

C679	CICONIO	TO	0,2	7	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 25 il rigo sotto indicato:***

D666	FONZASO	BL	0,2	9	29	febbraio	2000

LEGGASI

D686	FONZASO	BL	0,2	9	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 27 il rigo sotto indicato:***

F036	GINOSA	TA	0,2	22	29	febbraio	2000

LEGGASI

E036	GINOSA	TA	0,2	22	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 27 il rigo sotto indicato:***

F020	GIAVENO	TO	0,2	3	28	febbraio	2000

LEGGASI

E020	GIAVENO	TO	0,2	3	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 38 il rigo sotto indicato:***

F883	MUZZANO	BI	0,2	15	28	febbraio	2000

LEGGASI

F833	FONZASO	BI	0,2	15	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 49 il rigo sotto indicato:***

H719	SAN CIPRIANO PO	PV	0,2	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,2	5	28	febbraio	2000

Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 52 il rigo sotto indicato:***

I216	SANT'ALFIO	CT	0,4	8	25	marzo	2000

LEGGASI

I216	SANT'ALFIO	CT	0,2	8	25	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 71 il rigo sotto indicato:***

C918	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2	62	21	dicembre	1999

LEGGASI

C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2	62	21	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 69 il rigo sotto indicato:***

E803	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,2	57	30	dicembre	1999

LEGGASI

E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,2	57	30	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 62 il rigo sotto indicato:***

D423	ERICE	TP	0,4	115	27	dicembre	1999

LEGGASI

D423	ERICE	TP	0,3	115	27	dicembre	1999

01A3620

Dati relativi alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2000

4° ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2000 ENTRO IL 31 MARZO 2000 PERVENUTE IN MARZO 2001

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A065	AFRICO	RC	0,4	10	19	aprile	2000
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1	2	28	febbraio	2000
A195	ALIA	PA	0,4	3	27	gennaio	2000
A240	ALTOMONTE	CS	0,1	52	21	settembre	1999
A314	ANTONIMINA	RC	0,2	13	24	febbraio	2000
A360	ARCADE	TV	0,2	6	15	febbraio	2000
A432	ARPAISE	BN	0,2	12	18	maggio	1999
A495	AULETTA	SA	0,4	27	17	febbraio	2000
A509	AVELLINO	AV	0,3	87	28	ottobre	1999
A708	BASSIGNANA	AL	0,2	5	29	febbraio	2000
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,2	9	25	febbraio	2000
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,3	3	29	febbraio	2000
B140	BREMBILLA	BG	0,2	3	27	gennaio	2000
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1	10	28	febbraio	2000
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4	18	24	gennaio	2000
B486	CAMMARATA	AG	0,4	7	30	marzo	2000
B492	CAMPAGNA	SA	0,2	86	21	dicembre	1999
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2	47	14	giugno	2000
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,3	3	17	marzo	2000
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1	22	28	febbraio	2000
B733	CARAVINO	TO	0,2	8	29	novembre	1999
B762	CAREMA	TO	0,2	12	28	febbraio	2000
B774	CARIATI	CS	0,2	5	26	febbraio	2000
B784	CARLANTINO	FG	0,2	3	22	gennaio	2000
B864	CASALBELTRAME	NO	0,4	3	15	febbraio	2000
B933	CASAPINTA	BI	0,2	5	29	febbraio	2000
C140	CASTELLAR	CN	0,2	3	22	febbraio	2000
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,2	3	29	febbraio	2000
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,2	12	28	gennaio	2001
C347	CASTROREALE	ME	0,2	11	25	febbraio	2000
C479	CEPRANO	FR	0,2	11	26	febbraio	2000
C497	CERES	TO	0,2	9	17	marzo	2000
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,4	6	7	febbraio	2000
C542	CERVA	CZ	0,2	5	29	febbraio	2000
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2	7	28	febbraio	2000
D323	DOLIANOVA	CA	0,2	10	1	marzo	2000
D489	FANO ADRIANO	TE	0,4	10	28	febbraio	2000
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,35	3	29	febbraio	2000
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,3	11	29	febbraio	2000
D873	GALLIANOVA	PV	0,1	1	28	febbraio	2000
D884	GALLO MATESE	CE	0,3	13	28	marzo	1999
E109	GORRETO	GE	0,4	4	26	febbraio	2000
E149	GRATTERI	PA	0,4	12	25	febbraio	2000
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,2	C.ad Acta 53	13	giugno	2000
E397	LACEDONIA	AV	0,2	41/bis	29	marzo	2000
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2	7	28	gennaio	2000
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2	5	25	febbraio	2000

E865	MALONNO	BS	0,2	10	28	febbraio	2000
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2	59	11	dicembre	1999
F164	MEUGLIANO	TO	0,4	9	25	febbraio	2000
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,15	2	10	febbraio	2000
F191	MIASINO	NO	0,2	107	29	dicembre	1999
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,2	106	23	dicembre	1999
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,4	7	25	marzo	2000
F776	MOTTALCIATA	BI	0,2	3	25	febbraio	2000
F765	MOSCUFO	PE	0,2	6	27	gennaio	2001
F982	NURALLAO	NU	0,2	2	28	febbraio	2000
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,2	6	3	marzo	2000
G121	ORRIA	SA	0,2	9	6	aprile	2000
G129	ORSOMARSO	CS	0,4	160	27	ottobre	1999
G234	PAGLIARA	ME	0,4	27	29	febbraio	2000
G311	PANNARANO delibera commissario	BN	0,2	1	19	maggio	2000
G330	PARELLA	TO	0,2	10	28	febbraio	2000
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,2	11	30	marzo	2000
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4	4	26	febbraio	2000
G665	PIGRA	CO	0,4	26	18	dicembre	1999
G797	POLLINA	PA	0,4	230	21	dicembre	1999
G970	PRADLEVES	CN	0,4	5	29	febbraio	2000
G975	PRAIA A MARE	CS	0,4	28	17	dicembre	1999
H059	PRIERO	CN	0,2	10	22	febbraio	2000
H097	QUADRELLE	AV	0,4	2	29	febbraio	2000
H266	RIALTO	SV	0,2	4	29	febbraio	2000
H343	RIVARONE	AL	0,2	3	29	febbraio	2000
H359	RIZZICONI	RC	0,2	10	31	marzo	2000
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2	3	29	febbraio	2000
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,4	23	29	febbraio	2000
H631	RUEGLIO	TO	0,2	8	25	febbraio	2000
H687	SALANDRA	MT	0,4	9	2	marzo	2000
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,2	234	21	ottobre	1999
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,3	6	11	febbraio	2000
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,3	6	18	febbraio	2000
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,2	8	28	febbraio	2000
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,2	9	29	febbraio	2000
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2	7	29	febbraio	2000
I429	SARDIGLIANO	AL	0,4	5	28	febbraio	2000
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2	3	29	febbraio	2000
I606	SENERCHIA	AV	0,4	8	31	marzo	2000
I607	SENIGA	BS	0,2	50	17	dicembre	1999
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,4	11	28	febbraio	2000
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2	8	29	febbraio	2000
I706	SEUI	NU	0,2	7	26	febbraio	2000
I707	SEULO	NU	0,2	72	28	dicembre	1999
I808	SOLONGHELLO	AL	0,4	9	28	febbraio	2000
I945	STEFANACONI	VV	0,2	154	27	dicembre	1999
L007	SUNO	NO	0,1	12	27	marzo	2000
L169	TIGNALE	BS	0,4	13	24	febbraio	2000
L203	TONCO	AT	0,2	6	11	febbraio	2000
L338	TRAUSELLA	TO	0,2	23	30	marzo	2000
L345	TRAVERSELLA	TO	0,2	4	5	febbraio	2000
L363	TREGLIO	CH	0,4	14	24	febbraio	2000
L484	UGENTO	LE	0,2	21	30	marzo	2000
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2	17	24	febbraio	2000
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	9	31	gennaio	2000
L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2	16	30	marzo	2000
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2	37	28	dicembre	1999
L710	VEGGIANO	PD	0,2	10	28	febbraio	2000
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2	11	27	marzo	2000
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2	26	2	febbraio	2000
M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,2	5	28	febbraio	2000

01A3619

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8840
Yen giapponese	109,80
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,61790
Corona svedese	9,0125
Franco svizzero	1,5224
Corona islandese	82,33
Corona norvegese	8,0665
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57857
Corona ceca	34,720
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,96
Litas lituano	3,5351
Lat lettone	0,5587
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,5795
Leu romeno	24545
Tallero sloveno	216,3326
Corona slovacca	43,409
Lira turca	1140000
Dollaro australiano	1,7635
Dollaro canadese	1,3765
Dollaro di Hong Kong	6,8948
Dollaro neozelandese	2,1856
Dollaro di Singapore	1,5978
Won sudcoreano	1171,30
Rand sudafricano	7,0899

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4066

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morfina cloridrato»

Estratto del decreto G n. 9 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MORFINA CLORIDRATO nelle forme e confezioni:

«10 mg soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale» fiala 1 ml;

«20 mg soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale» fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: società S.A.L.F. p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano n. 12, codice fiscale n. 00226250165.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cenate Sotto (Bergamo), via G. Mazzini n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale» fiala 1 ml;

A.I.C. n. 030677037/G (in base 10) - OX861F (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«20 mg soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale» fiala 1 ml;

A.I.C. n. 030677049/G (in base 10) - OX861F (in base 32);

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni fiala da 10 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acqua per preparazione iniettabile q.b. a 1 ml;

ogni fiala da 20 mg contiene:

principio attivo: morfina cloridrato 20 mg;

eccipienti: acqua per preparazione iniettabile q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

dolori cronici intesi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare dolori di origine cancerosa. Infarto del miocardio. Edema polmonare acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A3836

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino DBL»

Estratto del decreto NCR n. 17 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: CARBOPLATINO DBL nella forma e confezione:

600 mg/60 ml soluzione iniettabile un flacone da 600 mg/60 ml, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C. società Faulding Farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli n. 12, codice fiscale n. 07129970633.

Produttore: la produzione il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

D.B.L. FH Faulding e Co. Ltd nello stabilimento sito in Victoria, 1-23 Lexia Place Mulgrave, (Australia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

600 mg/60 ml soluzione iniettabile un flacone da 600 mg/60 ml n. A.I.C. 02840176 (in base 10) 0V5HB4 (in base 32), classe: a per uso ospedaliero H; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: carboplatino mg 600;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 60.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma ovarico, trattamento del teratoma, trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3826

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Navoban»

Estratto del decreto n. 21 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: NAVOBAN, anche nella forma e confezione: 5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 3 fiala + 3 siringa (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: novartis farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Strada statale 233 Km 20,5 - 21040 Origgio (Varese) codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione e il controllo possono essere effettuati sia dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, sia dalla società Serpero S.p.a. industria galenica milanese nello stabilimento sito in Masate, (Milano) via Filippo Serpero n. 2, il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Itallfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, sia dalla società Serpero S.p.a. industria galenica milanese nello stabilimento sito in Masate (Milano), via Filippo Serpero n. 2, sia dalla società Mipharm S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n.537/1993:

confezione: 5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo fiala + siringa - A.I.C. n. 028456085 (in base 10); 0V4F4P (in base 32). Classe «a nota 57», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

confezione: 5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 3 fiale + 3 siringhe - A.I.C. n. 028456097 (in base 10); 0V4F51 (in base 32). Classe «a nota 57», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: 1 fiala 5 mg/ml contiene:

principio attivo: tropisetron cloridrato 5,64 mg (pari a 5 mg di tropisetron);

eccipienti: acido acetico glaciale 0,60 mg - sodio acetato 3,18 mg - sodio cloruro 6,50 mg - acqua per preparazioni inettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzine e ontrollo della nausea e del vonito indotti dalla chemioterapia antitumorale. Profilassi e trattamento dell'emesi post-operatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV»

Estratto del decreto n. 46 del 19 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato prodotto medicinale per uso veterinario fino ad ora registrata a nome della società estera Fort Dodge Laboratories Fort Dodge-Iowa-U.S.A:

prodotto medicinale per uso veterinario FORT VAX IV, vaccino contro le infezioni del gatto causate da virus della rinotracheite, virus della panlcucopenia, calicivirus e da chlamydia psittaci nella confezione scatola da 20 flaconi da 1 ml -A.I.C. n. 100396023.

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense n. 90 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

scatola da 20 siringhe precaricate monodose da 1 ml - A.I.C. n. 100396023.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3853

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem GNR»

Estratto del decreto n. 47 del 15 febbraio 2001

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DILTIAZEM GNR nella forma e confezione:

«50 compresse 60 mg» - A.I.C. n. 028615019.

Rilasciata alla società GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica del farmaco generico «Diltiazem», con l'attribuzione del nuovo codice A.I.C.

Confezioni:

«90 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 28 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033682016/G - 103WMO (in base 32);

«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 24 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033682028/G - 103WMD (in base 32);

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 14 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033682030/G - 103WMG (in base 32);

«60 mg compresse» - A.I.C. n. 033682042/G - 103WMU (in base 32).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti della specialità medicinale Diltiazem GNR contraddistinti da numero di A.I.C. in precedenza attribuito (A.I.C. n. 028615019) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

01A3832

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artromed»

Estratto del decreto n. 48 del 15 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ARTROMED, anche nella forma e confezione: 600 mg granulato per sospenzione orale 30 bustine, 600 mg granulato per sospensione orale, 10 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medosan ricerca S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Albano Laziale - Roma - località Cecchina - via cancelleria, 12 - 00040 Italia codice fiscale 08025830582.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 600 mg granulato per sospenzione orale, 30 bustine - A.I.C. n. 027834035 (in base 10); 0UKFPM (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Classe: A; nota: 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinatoai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 439/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l. stabilimento sito in Albano Laziale, via di Cancelliera, 12 (tutte).

Composizione:

principio attivo: amtolmetineguacil 600 mg;

eccipienti: lattosio 1,546 g; sodio amidoglicolato 75 mg; polisorbato 80,25 mg; xanthan gum 75 mg; silice precipitata 200 50 mg; aspartame 25 mg; aroma pesca albicocca 26 mg; aroma passion fruit 26 mg; aroma melone polvere 26 mg; latte magro polvere 1,526 g.

Confezione: 600 mg granulato per sospenzione orale, 10 bustine - A.I.C. n. 027834047 (in base 10); 0UKFPZ (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 439/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l. stabilimento sito in Albano Laziale, via di Cancelliera, 12 (tutte).

Composizione una bustina da 4 mg:

principio attivo: amtolmetineguacil 600 mg;

eccipienti: lattosio 1,546 g; sodio amidoglicolato 75 mg; polisorbato 80,25 mg; xanthan gum 75 mg; silice precipitata 200 50 mg; aspartame 25 mg; aroma pesca albicocca 26 mg; aroma passion fruit 26 mg; aroma melone polvere 26 mg; latte magro polvere 1,526 g.

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo extra-articolare, dolore post-operatorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-Permastite»

Estratto del decreto n. 48 del 19 marzo 2001

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «PERMASTITE» fino ad ora registrata a nome della società Fort Doge Animal Health S.p.a. di Aprilia (Latina) è ora trasferita alla società Vaas Industria chimica di Valentini Arnaldo e C. s.r.l. con sede in Capocolle di Bertinoro - via Siena, 268 - codice fiscale 00876330408 alle condizioni di seguito indicate:

Denominazione: la specialità medicinale veterinaria è ora denominata «NEO-PERMASTITE».

Produttore:

La società Collalto s.r.l. nello stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5/A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 12 tubi-siringa da 5 g asciutta - A.I.C. n. 101456010;

scatola 12 tubi-siringa da 5 g lattazione - A.I.C. n. 101456022.

Composizione: 5 g di prodotto contengono:

asciutta: principio attivo:

dicloxacillina sodica 400 mg;

ampicillina sodica 400 mg;

eccipienti:

alluminio stearato 145 mg;

paraffina liquida q.b a 5 g;

lattazione: composizione, 5 g di prodotto contengono:

principio attivo:

dicloxacillina sodica 200 mg;

ampicillina sodica 200 mg;

eccipienti: cera autoemulsionante 0,215 g, vasellina bianca 1 g, paraffina liquida q.b. a 5 g.

Specie di destinazione:

bovine da latte.

Indicazioni terapeutiche:

asciutta: bovine da latte: nelle bovine per la profilassi e terapia in asciutta delle mastiti cliniche e sub-cliniche;

lattazione: bovine da latte: per il trattamento delle mastiti in fase acuta, subacuta e cronica.

Tempo di attesa asciutta:

bovine da latte: per le carni trenta giorni; per il latte tre giorni.

Tempo di attesa lattazione:

bovine da latte: per le carni sei giorni, per il latte cinque giorni.

Validità, trentasei mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3849

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tardocillina 12,5».

Estratto del decreto n. 49 del 19 marzo 2001

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «TARDOCILLINA» fino ad ora registrata a nome della società A.F.I.- Azienda farmaceutica italiana s.r.l. di Aprilia (Latina), è ora trasferita alla società VAAS Industria Chimica di Valentini Arnaldo e C. s.r.l. con sede in Capocolle Di Bertinoro, Via Siena, 268 codice fiscale 00876330408 alle condizioni di seguito indicate:

denominazione: la specialità medicinale veterinaria è ora denominata «NEO TARDOCILLINA 12,5»;

Produttore: la Società Fort Dodge Veterinaria S.A. di Vall De Bianya - Gerona (Spagna), Ctra. Camprodon La Riba;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100244033;

Composizioni: 100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo: benzilpenicillina benzatina U.I. 12.500.000;

streptomicina solfato pari a base 5 g;

eccipienti:

alcool benzilico 1 g;

sodio carbossimetilcellulosa 0,7 g;

acqua p.p.i. qb a 100 ml;

Specie di destinazione:

bovini, suini, ovini, caprini, cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche:

bovini, suini, ovini, caprini, cani e gatti: per il trattamento delle infezioni sostenute da germi penicillino-sensibili e/o streptomicino-sensibili;

Tempo di attesa:

bovini, suini, ovini, caprini: per le carni 60 giorni;

bovini, ovini, caprini: per il latte 8 giorni;

Validità: 24 mesi;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3852

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-Gentasum 10»

Estratto del decreto n. 50 del 19 marzo 2001

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «GENTASUM» fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a. di Aprilia (Latina) è ora trasferita alla società Vaas Industria chimica di Valentini Arnaldo e C. S.r.l. con sede in Capocolle di Bertinoro - via Siena, 268 - codice fiscale 00876330408 alle condizioni di seguito indicate:

denominazione: la specialità medicinale veterinaria è ora denominata «NEO-GENTASUM 10»;

produttore la società Collalto S.r.l. nello stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5/A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100141035;

12 flaconi da 500 ml cad al 10% - A.I.C. n. 100141047.

Composizione:100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: gentamicina solfato pari a base 10 g;

eccipienti:

metil-p-idrossibenzoato 0,18 g;

propile-p-idrossibenzoato 0,02 g;

sodio metabisolfito 0,16 g;

sodio editato 0,01 g;

acqua p.p.i. qb a 100 ml.

Specie di destinazione: vitelli, suinetti.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli, suinetti: per il trattamento delle infezioni provocate da batteri gentamicino-sensibili come: setticemie, colibacillosi, complicanze delle affezioni virali a carico dell'apparato genitale e genito-urinario con componente con componente batterica Gram-negativa.

Tempo di attesa:

vitelli, suinetti: sette settimane.

Validità: trenta mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Irilens»

Estratto del decreto A.I.C. n. 50/2001 del 26 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: IRILENS nella forma e confezioni: «2 mg/ml collirio, soluzione», flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Turati n. 3, codice fiscale n. 12305380151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg/ml collirio, soluzione», un flacone da 10 m1;

A.I.C. n. 034299014 (in base 10) - 10QR46 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: EDTA disodico, idrossipropilmetilcellulosa, borace, acido borico, thimerosal, sodio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento locale dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (strato lipidico ridotto o alterato) che provoca secchezza oculare (prurito, bruciore, sensazione di corpo estraneo
a livello oculare ecc.). Idratante e lubrificante della cornea e della congiuntiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A3833

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfaelle»

Estratto del decreto A.I.C. n. 51/2001 del 26 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ALFAELLE nella forma e confezioni: «2 mg/ml collirio, soluzione», flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 59, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg/ml collirio, soluzione», un flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 034300018 (in base 10) - 10QS3L (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: EDTA disodico, idrossipropilmetilcellulosa, borace, acido borico, thimerosal, sodio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento locale dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (strato lipidico ridotto o alterato) che provoca
secchezza oculare (prurito, bruciore, sensazione di corpo estraneo a livello oculare ecc.). Idratante e lubrificante della cornea e della congiuntiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A3834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo-Kanapront»

Estratto del decreto n. 51 del 19 marzo 2001

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario KANAPRONT fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a. di Aprilia (Latina), è ora trasferita alla società Vaas industria chimica di Valentini Arnaldo e C. S.r.l., con sede in Capocolle di Bertinoro, via Siena, 268 - codice fiscale 00876330408 alle condizioni di seguito indicate.

Denominazione: la specialità medicinale veterinaria è ora denominata NEO-KANAPRONT.

Produttore: la società Collalto S.r.l. nello stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5/A;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101463014;

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: kanamicina solfato acido 15 g (pari a base 10 g);

eccipienti:

p-idrossibenzoato di metile 0,18 g;

p-idrossibenzoato di propile 0,02 g;

sodio metabisolfito 0,15 g;

acqua p.p.i. qb a 100 ml.

Specie di destinazione: bovini, suini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche: bovini, suini ed ovini: per il trattamento delle infezioni batteriche a carico degli apparati respiratorio, gastro--enterico, urogenitale e mammario.

Tempo di attesa: bovini, suini ed ovini per le carni ventuno giorni e per il latte centoventi ore.

Validità: trentasei mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3848

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Free-Skin»

Estratto del decreto n. 52 del 19 marzo 2001

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CYFLEE fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health S.p.a. di Aprilia (Latina), è ora trasferita alla società Vaas industria chimica di Valentini Arnaldo e C. S.r.l., con sede in Capocolle di Bertinoro, via Siena, 268 - codice fiscale 00876330408 alle condizioni di seguito indicate.

Denominazione: la specialità medicinale veterinaria è ora denominata FREE-SKIN soluzione e compresse.

Produttore:

la preparazione compresse verrà effettuata presso lo stabilimento Fort Dodge Veterinaria S.a. di Vall De Bianya-Gerona (Spagna), Ctra. Camprodon La Riba;

la preparazione soluzione orale presso lo stabilimento del titolare A.I.C. sito in Capocolle di Bertinoro - via Siena, 268:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101142014;

blister 20 cps da 7,5 mg - A.I.C. n. 101142038;

blister 20 cps da 30 mg - A.I.C. n. 101142040;

blister 8 cps da 120 mg - A.I.C. n. 101142053.

Composizioni: soluzione 50 ml:

principio attivo: 100 ml contengono Cythioate l,50 g;

eccipienti: tenox2 0,05 g, glicol polietilenico 400 dioleato 20,08 g, olio di mais q.b. a 100 ml;

compresse da 7,5 mg:

principio attivo: cythioate 7,50 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,65 mg, lattosio anidro 65 mg,

compresse da 30 mg:

principio attivo: cythioate 30 mg;

eccipienti: magnesio stearato 2,6 mg, lattosio anidro 260 mg;

compresse da 120 mg:

principio attivo: cythioate 120 mg;

eccipienti: magnesio stearato 10,4 mg, lattosio anidro 1040 mg.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche: cane, gatto: è attivo nei confronti dei parassiti esterni acari della rogna, pulci, pidocchi e zecche, trova utile applicazione nelle otiti parassitarie sostenute da acari.

Validità:

sessanta mesi soluzione;

trentasei mesi compresse.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina Grifols»

Estratto del decreto n. 53 del 26 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALBUMINA GRIFOLS, nelle forme e confezioni:

20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 50 ml;

20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 100 ml;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 100 ml;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 250 ml;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.p.a., con sede legale in Poligono Levante - Calle Can Gausch n. 2 - 08150 Partes del Valles-Barcellona (Spagna).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Instituto Grifols S.a., nello stabilimento sito in Poligono Levante - Calle Can Guasch n. 2 - 08150 Parets del Valles-Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 034611018 (in base 10), 1107UB (in base 32) classe «A, nota 15» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034611020 (in base 10), 1107UD (in base 32) classe «A nota 15» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034611032 (in base 10), 1107US (in base 32), classe «C»;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 034611044 (in base 10), 1107V4 (in base 32), classe «C»;

5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034611057 (in base 10), 1107VK (in base 32), classe «C».

Composizione: ogni ml di soluzione al 20% contiene:

principio attivo: soluzione albumina umana 0,050 g;

eccipienti: sodio cloruro 0,154 mmol, sodio caprilato 0,004 mmol, sodio N-acetiltriptofanato 0,004 mmol, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazione terapeutiche: ripristino e mantenimento del volume sanguigno in circolo, quando l'ipovolemia sia stata dimostrata e l'uso di un colloide sia appropriato. L'uso di albumina piuttosto che di un colloide artificiale dipende dalla situazione clinica del paziente, secondo le raccomandazioni ufficiali. In particolare per il trattamento dello shock ipovolemico ed in tutte le condizioni di deficit di volume ematico. In tutte le condizioni di alterazione dell'equilibrio colloido-osmotico: disproteinemie, ipoproteinemie ed in particolare per il reintegro di albumina in pazienti con un deficit di albumina (in particolare Albumina Grifols 20% è indicata in pazienti con grave deficit di albumina). Esempi delle suddette condizioni sono i casi di un apporto insufficiente di proteine esogene per malassorbimento o per diminuita sintesi (epatite cronica, ileiti, coliti, pancreopatie, neoplasie del tubo digerente, edemi generalizzati e circoscritti, ascite) o per aumentato catabolismo (interventi chirurgici, sepsi) o per perdita abnorme (nefrosi). Per il trattamento di ustioni. Come supporto in emodialisi ed in procedimenti di bypass cardiopolmonare. In associazione a plasmaferesi nel trattamento dell'iperbilirubinemia neonatale per l'elevata capacità di Albumina Grifols 20% di legare la bilirubina libera.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3824

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto del decreto A.I.C. n. 55 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: DICLORAL nelle forme e confezioni:

«0,074 g/100 ml collutorio», 1 flacone da 200 ml;

«0,074 g/100 ml collutorio», 12 bustine da 15 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Farmaka a r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca n. 22, codice fiscale n. 04899270153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da società Montefarmaco p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,074 g/ 100 ml collutorio», 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 032085019 (in base 10) - 0YM50V (in base 32);

classe: «C»;

«0,074 g/ 100 ml collutorio», 12 bustine da 15 ml;

A.I.C. n. 032085021 (in base 10) - 0YM50X (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di collutorio congentono:

principio attivo: diclofenac acido 0,074 g;

eccipienti: sorbitolo, colina, sodio benzoato, sodio edetato, acesulfame potassico, menta aroma naturale, pesca aroma naturale, colorante E124, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3835

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastum»

Estratto del decreto NCR n. 56 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: FASTUM nella forma e confezione:

2,5% gel: tubo con dispenser da 50 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati da: società A. Menarini manufacturing logistics and services r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2,5% gel, tubo con dispenser da 50 g, A.I.C. n. 023417114 (in base 10), 0QBN8U (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Ketoprofene 2,50 g;

eccipienti: carbomer 940, alcool etilico, essenza di neroli, essenza di lavanda, trietanolammina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3829

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger EPS»

Estratto decreto NCR n. 68 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale: LACTOGER EPS nella forma e confezione:

66,7 g/100 ml sciroppo un flacone da 400 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Schwarz pharma p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., codice fiscale n. 07254500155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: società I.P.A. International pharmaceuticals associated r.l. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

66,7 g/100 ml sciroppo un flacone da 400 ml, A.I.C. n. 027581040 (in base 10), 0U9QMJ (in base 32), classe: «A con applicazione della nota n. 59»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio cristallino 66,7 g;

eccipienti: acido sorbico (E200), acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: encefalopatie porto-sistemica. Cirrosi epatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox»

Estratto del provvedimento n. 68 del 20 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100023.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo Amoxicillina Triidrato per la specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica SmithKline Beecham Pharmaceuticals 38, Quality Road, Jurong Industrial Estate - Singapore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU»

Estratto del provvedimento n. 69 del 20 marzo 2001

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/102/00/W02.

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU (ceftiofur cloridrato) sospensione iniettabile nelle confezioni: 1 flacone da 100 ml - 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Robert Koch, 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto: Variazione di tipo II.

Si autorizzano per la specialità in questione le seguenti variazioni:

variazione contenuto di acqua standard (0,3-0,5%);

utilizzo di solventi di estrazione reciprocamente co-saturati nel metodo di analisi del ceftiofur cloridrato;

rivalutazione dei limiti di impurezze nel principio attivo e nel prodotto finito;

utilizzo di colonne HPLC C18 nel metodo di esame del ceftiofur cloridrato materia prima e nella sospensione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3855

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levofolene»

Estratto del decreto NCR n. 73 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: LEVOFOLENE nella forma e confezione:

4 mg compresse, 30 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Farmades p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale n. 00400380580.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano);

società Schering p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg compresse», 30 compresse A.I.C. n. 027352083 (in base 10), 0U2R0M (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato 5,083 mg, pari a acido levo-folinico 4 mg;

eccipienti: amido di mais, calcio fosfato dibasico, magnesio stearato, gomma arabica (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficente apporto dietetico di folati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200»

Estratto del provvedimento n. 73 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BIVATOP 200 soluzione iniettabile per bovini e suini nelle confezioni flacone da 100 ml, da 250 ml e da 500 ml - A.I.C. n. 102332.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze - Via Pellicceria n. 10, Firenze, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Richiesta autorizzazione confezioni multiple.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicato l'immissione in commercio delle seguenti confezioni multiple:

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102332044;

12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 102332057;

6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 102332069.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropgel»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 125 del 1º marzo 2001

Specialità medicinale: DROPGEL:

gel oftalmico 10 g - A.I.C. n. 031853017.

Società: Farmila farmaceutici Milano S.p.a., via E. Fermi. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specilità medicinale Dropogel, gel oftalmico 10 g - A.I.C. n. 031853017, prodotti anteriormente al 30 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 680 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispndati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 26 febbraio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3842

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126 del 19 marzo 2001

Specialità medicinali: ALLERPLUS, ANTRA, APLODAN, BRICANYL, CAOMET, CARBOCAINA, CITANEST 3%, OCTAPRESSIN, DURONITRIN, EMLA, EUDIGOX, INOPAMIL, LIDOCAINA CLORIDRATO, MARCAINA, PENGLOBE, PLENDIL, PULMAXAN, REOMUCIL, REVIVAN, RHINOCORT, SELOKEN, SELOZIDE, UNIPRIL, VENITRIN, XILOCAINA ASTRA, XILOCAINA CON ADRENALINA ASTRA, XYLOPROCT.

Società Astrazeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: Richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle specialità medicinali, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. elencati nel decreto n. 201 del 28 gennaio 2000 e prodotti anteriormente al 31 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 201 del 28 gennaio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 26 marzo 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crinone».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 127 del 1º marzo 2001

Specialità medicinale: CRINONE:

«4» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132019;

«8» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132021;

«8» gel vaginale 15 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132033.

Società: Serono Pharma S.p.a., via Casilina, 125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale Crinone: «4» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132019; «8» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132021; «8» gel vaginale 15 applic monodose preriempiti, A.I.C. n. 032132033, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 311 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 1º maggio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3844

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dematrans»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 566 del 12 marzo 2001

Specialità medicinale: DEMATRANS.

Titolare A.I.C.: Research Laboratorium S.p.a., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861017/M (in base 10), 117VYT (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.328 (ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 18.700 (IVA inclusa).

Confezione: «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861029/M (in base 10), 117VZ5 (in base 32).

Confezione: «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861031/M (in base 10), 117VZ7 (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.782 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 21.100 (IVA inclusa):

Confezione: «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861043/M (in base 10), 117VZM (in base 32).

Confezione: «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861056/M (in base 10), 117W00 (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.932 (ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 29.600 (IVA inclusa);

Confezione: «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 H.

A.I.C. n. 034861068/M (in base 10), 117W0D (in base 32).

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 cerotto transdermico di Dermatrans «5» contiene:

principio attivo: 15,70 mg di nitroglicerina/6,38 cm^2 e rilascia 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,2 mg/ora).

Dermatrans «10»: 31,37 mg di nitroglicerina/12,75 cm^2 e rilascia 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,4 mg/ora)

Dermatrans «15»: 47,04 mg di nitroglicerina/19,12 cm^2 e rilascia 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,6 mg/ora).

Eccipienti: matrice adesiva contenente nitroglicerina: copolimero acrilato-vinilacetato (Durotak 387-2516) promotore di adesività: idroabieti ftalato (Cellolyn 21 E).

Cross clinker: Polibutititanato.

Pellicola di supporto: foglio di propilene laccato.

Produzione e confezionamento: LTS LOHMANN Therapie Systeme GmbH & Co Lohmannstrasse 2, D 56626 - Andernach - Germania.

Rilasciato da: Rottapharm Ltd Damastown industrial Park Mulhuddart Dublin 15 - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo dell'angina pectoris in monoterapia o in associazione con altra terapia anti-angina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3840

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 567 del 14 marzo 2001

Specialità medicinale: REMINYL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: 14 compresse rivestite con film 4 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU).

A.I.C. n. 034752016/M (in base 10), 114KJJ (in base 32).

Classe A su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) con modalità di prescrizione e di distribuzione e di tutte le procedure previste dal progetto «Cronos». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 27.104 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 44.700 (IVA inclusa).

Confezione: 14 compresse rivestite con film 8 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU).

A.I.C. n. 034752028/M (in base 10), 114KJW (in base 32).

Classe C.

Confezione: 56 compresse rivestite con film 8 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU).

A.I.C. n. 034752030/M (in base 10), 114KJY (in base 32).

Classe A su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) con modalità di prescrizione e di distribuzione e di tutte le procedure previste dal progetto «Cronos». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 136.360 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 225.000 (IVA inclusa).

Confezione: 56 compresse rivestite con film 12 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU).

A.I.C. n. 034752042/M (in base 10), 114KKB (in base 32).

Classe A su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) con modalità di prescrizione e di distribuzione e di tutte le procedure previste dal progetto «Cronos». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 154.056

(prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 254.300 (IVA inclusa).

Confezione: 112 compresse rivestite con film 12 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU);

A.I.C. n. 034752055/M (in base 10), 114KKR (in base 32);

Classe C;

Confezione: 168 compresse rivestite con film 12 mg in blister (PVC/PE/PVDC/ALU);

A.I.C. n. 034752067/M (in base 10), 114KL3 (in base 32);

Classe C.

Confezione: 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml;

A.I.C. n. 034752079/M (in base 10), 114KLH (in base 32);

Classe C;

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Forma farmaceutica soluzione orale.

Composizione: 1 compressa rivestito con film:

principio attivo: galantamina bromidrato pari a 4, 8, 12 mg di galantamina base;

eccipienti: silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, crospovidone, glicole propilenico, ipromellosa, lattosio monidrato, magnesio stearato, talco e titanio diossido (E171);

coloranti: le compresse da 4 mg contengono ferro ossido giallo (E172). Le compresse da 8 mg contengono ferro ossido rosso (E172). Le compresse da 12 mg contengono ferro ossido rosso e giallo-arancio S lacca di alluminio (E110).

Composizione: 1 ml di soluzione orale limpida e trasparente contiene:

principio attivo: galantamina bromidrato pari a 4 mg di galantamina base;

eccipienti: metil-paraidrossibenzoato, propil-paraidrossibenzoato, saccarina sodica, sodio idrossido ed acqua depurata.

Produzione compresse: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen, Latina.

Soluzione orale: Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B 2340 Beerse - Belgio

Indicazioni terapeutiche: «Reminyl» è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà fornire all'azienda sanitaria di riferimento per le unità di valutazione per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico individuate dalle regioni e province autonome, a titolo gratuito n. 4 confezioni da 14 compresse da 4 mg e n. 3 confezioni 56 compresse da 8 mg per ciascun paziente ammesso al «Protocollo di monitoraggio», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I distributori intermedi e le farmacie pubbliche e private rinunciano a qualsiasi compenso per la cessione ai pazienti ammessi dalle U.V.A. al Protocollo di monitoraggio della specialità «Reminyl» a partire dal quinto mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per quattro mesi complessivi.

La ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio contraddistingue in modo opportuno le confezioni della specialità medicinale che saranno cedute ai sensi del comma 1 del presente articolo e del precedente art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3841

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 574/2000 del 27 marzo 2001

È autorizzata l'ammissione in commercio del medicinale ADIUGRIP nella forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

0,5 ml 1 siringa preriempita sosp. iniett 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399016/M (in base 10), 10TST8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.p.a., via degli Aldobrandeschi n. 15, Roma.

È approvato il riassunto delle caratteristiche della specialità medicinale «Adiugrip» così come modificato nel corso della procedura di mutuo riconoscimento a partenza italiana allegato al presente decreto.

Le indicazioni terapeutiche sono così modificate:

immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (›65 anni di età), specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche, come diabete, disturbi cardiovascolari e respiratori).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A3837

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reductil»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 575/2000 del 27 marzo 2001

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Titolare A.I.C.: Knoll Deutschland GmbH 67059 - Ludwigshafen Germania

Confezioni autorizzate; numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439012/M (in base 10), 10UZV4 (in base 32);

56 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439036/M (in base 10), 10UZVW (in base 32);

98 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439063/M (in base 10), 10UZWR (in base 32);

280 capsule rigide da 10 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439087/M (in base 10), 10UZXH (in base 32);

28 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439099/M (in base 10), 10UZXV (in base 32);

56 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439113/M (in base 10), 10UZY9 (in base 32);

98 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439149/M (in base 10), 10UZZF (in base 32);

280 capsule rigide da 15 mg in blister di PVC/PVDC.

A.I.C. n. 034439164/M (in base 10), 10UZZW (in base 32).

La ditta dichiara che inizierà a commercializzare le confezioni da 28 capsule rigide da 10 e 15 mg.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: 1 capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 10 mg (equivalente a 8,37 mg di sibutramina);

eccipienti: contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra.

Capsula: Indaco carminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato, chinolina gialla (E104).

Inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322), biossido di titanio (E171).

Composizione: 1 capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: sibutramina cloridrato monoidrato 15 mg (equivalente a 12,55 mg di sibutramina);

eccipienti: contenuto della capsula: lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra.

Capsula: Indaco carminio (E132), biossido di titanio (E171), gelatina, sodio laurilsolfato.

Inchiostro di stampa: dimeticone, ossidi e idrossidi di ferro (E172), gomma lacca, lecitina di soia (E322), biossido di titanio (E171).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione completa e rilascio dei lotti: BCM Ltd Nottingham NG2 3AA-Inghilterra.

Produzione bulk e controlli: Laboratoires Knoll France Valenciennes Cedex Francia.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Kroll AG 67061 - Ludwigshafen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Reductil» 10 mg/15 mg è indicato quale terapia integrativa nell'ambito di un programma per la riduzione e il controllo del peso corporeo in:

pazienti con obesità e con indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 kg/m^2;

pazienti in sovrappeso con BMI pari o superiore a 27 Kg/m^2 in associazione ad altri fattori di rischio correlati all'obesità, quali diabete di tipo 2 a dislipidemia.

Nota:

Reductil può essere prescritto esclusivamente a pazienti che non hanno risposto adeguatamente ad un appropriato regime dietetico per la riduzione del peso corporeo, ossia a pazienti che hanno difficoltà a raggiungere o mantenere una perdita di peso ›5% in 3 mesi.

Il trattamento con Reductil 10 mg/15 mg deve essere inquadrato solo come parte integrante di un programma terapeutico a lungo termine mirato alla riduzione del peso corporeo, sotto il controllo di un medico con esperienza nel trattamento dell'obesità. Un corretto approccio al trattamento dell'obesita dovrebbe comprendere sia modificazioni delle abitudini alimentari o comportamentali, sia un aumento dell'attività fisica.

Questo approccio terapeutico integrato è essenziale per un cambiamento duraturo delle abitudini alimentari e dello stile di vita, condizione fondamentale per poter mantenere a lungo termine la riduzione ponderale ottenuta, una volta terminato il trattamento con Reductil. I pazienti dovrebbero modificare il loro stile di vita mentre sono in trattamento con Reductil in modo tale da riuscire a mantenere il loro peso anche dopo l'interruzione del trattamento farmacologico. I pazienti dovrebbero essere informati del fatto che, se non si attengono a tali indicazioni, possono riacquistare peso. Anche dopo l'interruzione del trattamento con Reductil, è auspicabile un monitoraggio continuo del paziente da parte del medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3838

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epinitril»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 565 del 12 marzo 2001

Specialità medicinale: EPINITRIL.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9, 20052 Monza - Milano.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860015/M (in base 10), 117UZH (in base 32);

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.328 (ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 18.700 (IVA inclusa);

Confezione: «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860041/M (in base 10), 117V09 (in base 32).

Confezione: «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860039/M (in base 10), 117V07 (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.782 (ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 21.100 (IVA inclusa).

Confezione: «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860027/M (in base 10), 117UZV (in base 32).

Confezione: «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860054/M (in base 10) 117VOQ (in base 32);

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.932 (ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 29.600 (IVA inclusa);

Confezione: «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 H;

A.I.C. n. 034860066/M (in base 10), 117V12 (in base 32).

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 cerotto transdermico di Epinitril «5» contiene:

principio attivo: 15,70 mg di nitroglicerina/6,38 cm^2 e rilascia 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,2 mg/ora).

Epinitril «10»:

31,37 mg di nitroglicerina/12,75 cm^2 e rilascia 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,4 mg/ora).

Epinitril «15»:

47,04 mg di nitroglicerina/19,12 cm^2 e rilascia 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore (0,6 mg/ora).

Eccipienti: matrice adesiva contenente nitroglicerina: copolimero acrilato-vinilacetato (burotak 387-2516) promotore di adesività: idroabieti ftalato (Cellolyn 21 E).

Cross clinker: Polibutititanato:

pellicola di supporto: foglio di propilene laccato.

Produzione e confezionamento: LTS LOHMANN Therapie Systeme GmbH & Co Lohmannstrasse 2, D 56626 Andernach - Germania.

Rilasciato da: Rottapharm Ltd Damastown industrial Park Mulhuddart Dublin 15 - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo dell'angina pectoris in monoterapia o in associazione con altra terapia anti-angina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3839

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiogen».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 925 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale: CARDIOGEN;

10 flaconcini orali 10 ml, A.I.C. n. 011041023/

Società: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Richiesta prolungamento smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale

CARDIOGEN, 10 flaconcini orali 10 ml A.I.C. n. 011041023, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 620 del 4 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 12 novembre 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3845

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeytuss»

Estratto decreto n. 1027 del 20 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: Honeytuss, anche nella forma e confezione: «0,06% sciroppo» un flacone da 200 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Puccini, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 00735010159.

Produttore: la produzione e il controllore sono eseguiti dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 18.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n.537/1993:

0,06% sciroppo - un flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032136018 (in base 10); OYNQUL (in base 32) classe «C».

Composizione:

principio attivo: destrometorfano bromidrato 0,06g;

eccipienti: alcool etilico 96% 4,0 g - glicole propilenico 21,0 g - glicerolo 10,205 g - saccarosio 30,0 g - metile paraidrossibenzoato 0,180 g - propile paraidrossibenzoato 0,020 g - saccarina sodica 0,05 g - caramello (E150) 0,30 g - aroma miele 0,10 g - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione nazionale coltivatori diretti di Udine in data 20 settembre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo»;

Viste le risultanze favorevoli riguardanti l'accertamento dei requisiti del «particolare pregio» del vino a d.o.c. «Ramandolo» ai fini della valutazione dell'istanza per il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita;

Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Nimis (Udine) il giorno 20 dicembre 2000, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del 15 febbraio 2001, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti pareri e proposta dovranno nel rispetto della disciplina fissata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

DISCIPLINARE DOCG RAMANDOLO
Proposta di adozione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita Ramandolo è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto per almeno il 90% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).

La parte restante da uve a bacca bianca non aromatiche raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Udine.

I vigneti iscritti all'Albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita Ramandolo sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino DOC dei Colli Orientali del Friuli verduzzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il Ramandolo DOCG dei Colli Orientali del Friuli.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli «Ramandolo», ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar.

Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (quota 469).

Da qui in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache Fave (quota 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (quota 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (quota 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (quota 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) e, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue a ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a quota 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quota 415 e quota 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (quota 244).

Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino al località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che, toccando quota 394 e quota 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406).

Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di località Sedilis.

Da qui, prosegue verso est, una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369, la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000 in coltura specializzata.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo». Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto.

Art. 5.

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.

2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è consentito l'uso di botti in legno.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992. La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

L'annata di produzione è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita Ramandolo.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore a litri 5.

01A3673

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione per i servizi del traffico aereo in rotta, applicabili dal 1º aprile 2001

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º aprile 2001 dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione assunta dalla commissione allargata di Eurocontrol n. 64 del 29 marzo 2001. (Evidenziate in grassetto).

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale della società - Unità organizzativa gestione clienti - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

STATO	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Tasso di cambio applicato 1 Euro =		
BELGIO/LUSSEMBURGO	66,70	0,21	66,91	40,3399	BEF	*
GERMANIA	67,82	0,21	68,03	1,95583	DEM	*
FRANCIA	52,21	0,21	52,42	6,55957	FRF	*
REGNO UNITO	[illegible]	0,21	[illegible]	[illegible]	GBP	
PAESI BASSI	52,88	0,21	53,09	2,20371	NLG	*
IRLANDA	19,46	0,21	19,67	0,78756	IEP	*
SVIZZERA	76,22	0,21	76,43	1,52848	CHF	
PORTOGALLO – Lisbona	40,25	0,21	40,46	200,482	PTE	*
AUSTRIA	65,36	0,21	65,57	13,7603	ATS	*
SPAGNA – Continentale	48,99	0,21	49,20	166,386	ESP	*
SPAGNA – Canarie	50,01	0,21	50,22	166,386	ESP	*
PORTOGALLO – Santa Maria	12,57	0,21	12,78	200,482	PTE	*
GRECIA	37,13	0,21	37,34	338,323	GRD	
TURCHIA	44,28	0,21	44,49	-/-		
MALTA	44,04	0,21	44,25	0,39882	MTL	
ITALIA	56,26	0,21	56,47	1936,27	ITL	*
CIPRO	19,42	0,21	19,63	0,57342	CYP	
UNGHERIA	28,64	0,21	28,85	262,183	HUF	
NORVEGIA	54,06	0,21	54,27	8,02191	NOK	
DANIMARCA	51,90	0,21	52,11	7,45589	DKK	
SLOVENIA	62,63	0,21	62,84	208,54	SIT	
ROMANIA	42,31	0,21	42,52	-/-		
REPUBBLICA CECA	34,51	0,21	34,72	35,3997	CZK	
SVEZIA	54,65	0,21	54,86	8,4129	SEK	
REPUBBLICA SLOVACCA	58,75	0,21	58,96	43,0325	SKK	
CROAZIA	47,21	0,21	47,42	7,51	HRK	
BULGARIA	56,78	0,21	56,99	-/-		
FYROM	56,90	0,21	57,11	56,6754	MKD	
REPUBBLICA DI MOLDAVIA	49,39	0,21	49,60	10,6628	MDL	

* *Tasso di cambio applicato in parità fissa*

01A3987

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 31 gennaio 2001 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 9 marzo 2001 sulla attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 marzo 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

nella persona del presidente avv. Guido Fantoni;

e le seguenti Confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, COSMED.

Al termine della riunione le parti, ad eccezione della Cgil e della Uil, hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto da attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 che ha rinviato ad apposito accordo la ripartizione di 10 distacchi accantonati per l'area della dirigenza scolastica, istituita con CCNQ stipulato nello stesso giorno del 9 agosto 2000.

2. La ripartizione dei predetti distacchi è riportata nella tavola 1 allegata al presente contratto.

3. Dal 1° gennaio 2001, nel comparto scuola, il monte ore permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative è calcolato su 36 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del CCNQ del 9 agosto 2000.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento ai CCNQ del 7 agosto 1998, del 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000.

TAVOLA 1

organizzazioni sindacali	numero distacchi	confederazioni	numero distacchi
Cgil scuola	1	Cgil	0
Cida/Anp	4	Cida	1
Cisl scuola	2	Cisl	0
Confsal-Snals	2	Confsal	0
Uil scuola	0	Uil	0
TOTALE	9	TOTALE	1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti dichiarano che il presente accordo integra il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, stipulato il 27 febbraio 2001.

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

La Confedir denuncia che il presente accordo quadro viene imposto dall'ARAN senza che le organizzazioni sindacali, o quanto meno la Confedir, abbiano potuto prendere concreta visione dei dati numerici delle deleghe sindacali rilasciate dalla categoria interessata alle diverse organizzazioni ed in base ai quali sono state individuate le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica e sono stati ripartiti i distacchi sindacali retribuiti.

La Confedir evidenzia che i dati numerici di partenza delle deleghe sono indispensabili per poter correttamente individuare le organizzazioni rappresentative e per poter ripartire i distacchi sindacali riservati alla categoria, tanto è vero che in tutti gli altri accordi riguardanti rappresentatività e ripartizione di permessi e distacchi, l'ARAN ha sempre preventivamente fornito tali dati numerici grezzi e, successivamente, ha proposto l'elaborazione matematica degli stessi e le relative conseguenze.

L'atteggiamento ostruzionistico assunto dall'ARAN in occasione del negoziato sulla dirigenza scolastica è particolarmente grave in quanto i dati in questione non sono neanche stati certificati dal comitato paritetico istituito dall'art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993 e, quindi, alla Confedir è stato negato qualsiasi diritto informativo e partecipativo sulla materia trattata, con la conseguenza di non risultare organizzazione rappresentativa della dirigenza scolastica e di non poter fruire delle prerogative sindacali.

La Confedir, pertanto, sottoscrive il presente accordo con riserva di azioni a tutela della categoria rappresentata.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L'Aran prende atto che l'apposizione della firma al presente contratto della Confedir comporta, in relazione alla dichiarazione congiunta firmata, l'adesione della stessa al contratto collettivo quadro del 27 febbraio 2001 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.

In ordine agli elementi di denuncia contenuti nella dichiarazione a verbale, l'Aran dichiara di avere fornito alla Confedir, con le note del 19 dicembre 2000 e del 20 marzo 2001, tutti gli elementi di conoscenza richiesti e considera pertanto del tutto infondato quanto asserito nella dichiarazione a verbale allegata al presente contratto.

01A3614

Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti della scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti in data 1° marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola.

Per l'Aran il presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA.

Per i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.

Le parti:

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

In conformità a quanto previsto dall'accordo quadro 29 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1999 n. 201 e dal CCNL del comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su s.o. *Gazzetta Ufficiale* 133 del 9 giugno 1999;

Concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di cui al CCNL citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art. 1.

Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26 maggio 1999 dalle organizzazioni sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

contratto a tempo indeterminato;

contratto part-time a tempo indeterminato;

contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.

Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativI oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 3.

A s s o c i a t i

Sono associati al Fondo:

a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati «lavoratori associati»;

b) l'amministrazione della Pubblica istruzione e gli enti, d'ora in poi denominati «Amministrazioni» che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati «pensionati».

Art. 4.

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

l'assemblea dei delegati;

il consiglio di amministrazione;

il presidente e il vice presidente;

il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

Assemblea dei delegati

1. L'assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.

2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri componenti il consiglio di amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.

3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

4. I componenti del consiglio di amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 7.

Presidente e vice presidente

1. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle parti istitutive e dai delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori con-

tabili effettivi e di un revisore contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i revisori contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

4. Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

3. È in facoltà del consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il consiglio di amministrazione propone all'assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

Art. 10.

Conflitti d'interesse

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-*quinquies,* lettera *c),* del decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11.

Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione destinata al Fondo dalle amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della legge n. 388/2000 è pari all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.

Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.

Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1996 e di quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;

l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;

per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal consiglio di amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.

4. È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle amministrazioni cosi come indicato dalla norma contrattuale.

5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal consiglio di amministrazione.

6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Art. 12.

Utilizzo di risorse destinate al Fondo

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello Stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari all'1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del Fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0,50% sempre per una durata di soli 12 mesi.

Art. 13.

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente art. 11.

Art. 14.

Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;

trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;

riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;

conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3-*bis* dell'art. 10 del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.

6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Art. 15.

Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

3-*bis*. In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.

4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di «vecchi iscritti» agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere *a), b), c)*, e *d)*, dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.

11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Art. 16.

Spese di avvio del Fondo

Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L. 5000 «pro capite» riferita al numero dei dipendenti del comparto.

A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP con le modalità dell'art. 3 del decreto-legge n. 346/2000.

All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Spese per la gestione del fondo

1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;

di una parte dei contributi, denominata «quota associativa», il cui ammontare è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari *ex lege*;

di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.

5. Nei primi dodici mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del decreto-legge n. 346/2000.

Art. 18.

Fase transitoria

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31 marzo 2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti del consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5

del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.

3. Il consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle amministrazioni e 9 in rappresentanza dei lavoratori.

4. Il collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.

5. Il consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

6. Spetta al consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea al raggiungimento della soglia di 30.000 adesioni al Fondo.

7. Durante la fase transitoria il consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 19.

Norma finale

1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della pubblica istruzione al fondo della scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

01A3668

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione del progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave

Per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si rende noto che il comitato istituzionale dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 5 febbraio 2001, ha adottato con delibera n. 1 «il progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave».

Il progetto sopraccitato con la documentazione relativa, consultabile via Internet (www.adbve.it) unitamente alla delibera, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto, presso le sedi delle province autonome di Trento e Bolzano e le province di Venezia, Treviso, Belluno e Pordenone, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Gli uffici delle sopraccitate amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione e consultare il progetto sono i sottoelencati:

1) *Regione Veneto*:

struttura delegata per il deposito degli atti relativi al piano stralcio:

direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

Ing. Luigi Fortunato direttore regionale (tel. 041/2792772-2792357).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.

2) *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:*

struttura delegata per il deposito degli atti relativi al piano stralcio:

direzione regionale dell'ambiente - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste;

ufficio competente: servizio dell'idraulica;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

Ing. Roberto Schak;

direttore sostituto del servizio dell'idraulica (tel. 040/3774168);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

3) *Provincia autonoma di Trento:*

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

dipartimento ambiente - servizio opere idrauliche - via Zambra, 42 - 38100 Trento;

ufficio competente: Incarico speciale per il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. A. Trenti;

direttore dell'incarico (tel. 0461/497888);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8,40-12,20;

4) *Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:*

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

ufficio competente: ripartizione opere idrauliche (30.) - via C. Battisti, 23 - 39100 Bolzano;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. R. Pollinger direttore di ripartizione (tel. 0471/414550);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8 -12,30.

5) *Provincia di Venezia:*

struttura delegata per il deposito degli atti relativi al piano stralcio;

settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre-Venezia;

ufficio competente: difesa del suolo;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Geol. A. Vitturi (tel. 041 2500737-763);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

6) *Provincia di Treviso:*

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

ufficio competente: Servizio ecologia e ambiente - via Manin, 73 - 31100 Treviso;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

dott. C. Rapicavoli dirigente del settore gestione del territorio (tel. 0422/656786);

orario d'ufficio: martedì e venerdì ore 9-13, mercoledì ore 9-13 e 15,30-17,30.

7) *Provincia di Belluno:*

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio: settore tutela ambiente (dirigente: arch. P. Centelleghe);

ufficio competente: servizio tutela valorizzazione risorse idriche - via Sant'Andrea, 5 - 32100 Belluno;

nome del funzionario incaricato del procedimento: sig. G. Russino (tel. 0437 959315);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

8) *Provincia di Pordenone:*

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

servizio pianificazione territoriale - progetti speciali - Piazza Costantini 3 - 33170 Pordenone;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

ing. B. Asquini dirigente settore (tel. 0434/231200);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12;

9) *Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:*

ufficio competente: ufficio piani e programmi (dirigente area tecnica: ing. F. Baruffi;

nome del funzionario incaricato del procedimento:

arch. P. Giacomin (tel. 041/714444-323-343;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

01A3883

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 febbraio 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante: «Recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2001).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 53 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* nonché in calce allo stesso decreto, alla pag. 54, seconda colonna, dove è scritto: «*6* febbraio 2001», leggasi: «*16* febbraio 2001»;

Inoltre nella stessa pag. 54, seconda colonna, al punto 3 dell'art. 6 il seguente periodo: «non è consentita l'immatricolazione o la vendita e la immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, tranne quando si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.», deve intendersi invece così composto: «non è consentita l'immatricolazione o la vendita e la immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, tranne quando si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.».

01A3982

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651086/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77